

ANNO I. N. 2. — VRBINVM — GIUGNO 1927.

STVDI VRBINATI

RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE

DIRETTA DA:

GIUSEPPE ERMINI prof. di storia del diritto italiano.	LUIGI RENZETTI presid. della R. Accademia Raffaello.
CANZIO RICCI prof. di medicina legale e rettore dell'Università.	ADOLFO ZERBOGLIO prof. di diritto penale, preside della facoltà di giurisprudenza.



R. I. B. A. U.

IN URBINO: PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

SOMMARIO

UGO TOMBESI - Il contributo di miglìoria nella legislazione italiana.

GIUSEPPE FORCHIELLI - Una *plebs baptismalis cum schola juniorum* a San Giorgio di Valpolicella nell'età longobarda.

GENNARO MARIA MONTI - La marina mercantile e il commercio marittimo napoletano nel secondo periodo Borbonico.

Recensioni: V. NEPPI, *Il contratto estimatorio ed il commercio odierno* (R. Mazzone). E. FLORIAN, *La teoria psicologica della diffamazione*. G. DEL VECCHIO, *La criminalità negli "sports"*. G. MARCIANO, *Il titolo X del codice penale* (A. Zerboglio). F. ERCOLE, *La politica di Machiavelli* (P. D'Ambrosio).

Rassegna bibliografica: Storia del diritto italiano (G. Ermini).

Cronaca universitaria.

Pubblicazioni ricevute.

COMITATO DI REDAZIONE

I professori dell'Università di Urbino: Pompeo Biondi, Valentino Capocci, Giuseppe Forchielli, Mario Lauria, Rosario Mazzone, Manfredo Pintor, Ugo Tombesi.

COLLABORATORI

Gli ex-professori dell'Università di Urbino: Luigi Abello, Mario Albertoni, Alberto Asquini, Guido Bonolis, Biagio Brugi, Francesco D'Alessio, Menotti De Francesco, Arnaldo De Valles, Agostino Diana, Guido Donatuti, Francesco Ercole, Carlo Ferraj, Eugenio Florian, Andrea Guarneri Citati, Isidoro La Lumia, Lando Landucci, Ruggero Luzzatto, Teodosio Marchi, Francesco Messineo, Roberto Montessori, Umberto Navarrini, Oreste Nigro, Muzio Pampaloni, Mario Ricca Barberis, Alfredo Rocco, Arturo Rocco, Lanciotto Rossi, Mario Rotondi, Giovanni Salemi, Roberto Scheggi, Antonio Scialoja, Manfredo Sioito Pintor, Antonio Vanni.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Abbonamento annuo: per il Regno L. 20; per l'Estero L. 25; un numero separato L. 5. Cumulativo con la rassegna di cultura "Urbinum": per il Regno L. 25; per l'Estero L. 30; sostenitore L. 40.

Redazione: presso l'Università degli studi di Urbino.

Amministrazione: presso il prof. Carlo Ruggeri in Urbino.

IL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Con il R. D. 18 novembre 1923, N. 2538, lo Stato italiano, a datare dal 1° gennaio 1924, ha abrogata l'*imposta sulle aree fabbricabili* ed ha concesso ai comuni la facoltà di istituire un *contributo di miglioria*. Però, mentre l'*imposta sulle aree fabbricabili*, istituita con la Legge 8 luglio 1904, N. 320, e modificata dalla Legge 11 luglio 1907, N. 502, aveva di mira d'impedire l'incetta dei terreni a scopo speculativo e di costringere i proprietari a costrarre direttamente o a vendere le aree a dei costruttori, il contributo di miglioria è diretto a colpire l'incremento di valore dei beni immobili, rustici ed urbani, verificatosi per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche di ogni genere.

In alcuni paesi stranieri, ma soprattutto negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania, gli aumenti di valore acquisiti dalle proprietà private in virtù di lavori eseguiti dagli enti pubblici (costruzioni di strade, di giardini, di fogne, di linee tramviarie, ecc.) sono da tempo colpiti da tasse speciali (*Beiträge* in Germania; *Betterment taxes* in Inghilterra; *Special assessments* negli Stati Uniti d'America). Non è però il caso di parlare di tasse vere e proprie, perché, mentre le tasse sono facoltative nel senso che si può anche non pagarle qualora il cittadino rinunci al servizio dello Stato, il contributo di miglioria è obbligatorio perché nessuno può rinunciare all'opera pubblica.

Trattasi perciò di un vero tributo speciale.

Il fondamento economico del nuovo tributo deve rintracciarsi nelle teorie fondiarie dello *Stuart Mill* (1).

« Il progresso ordinario di una società — scrive l'economista inglese — che aumenta le sue ricchezze, tende sempre ad accrescere le entrate dei possessori di terra; a dar loro una somma maggiore e una proporzione più grande delle ricchezze del paese, indipendentemente da ogni cura e da ogni spesa fatta. Essi arricchiscono come dormendo, senza lavorare, senza arrischiare nulla, senza fare alcuna economia. Stando ai principî generali della giustizia sociale, che diritto hanno essi a quel di più di ricchezza? In che sarebbero stati lesi se la società, fin dal principio, si fosse riserbata il diritto di tassare quell'accrescimento spontaneo della rendita fin dove lo avessero chiesto i bisogni della finanza? »

« Convengo, egli aggiunge, che sarebbe ingiusto l'andar sopra ogni stato individuale, il togliere quell'accrescimento che avesse potuto aver luogo nella rendita, perché non sarebbe possibile di distinguere, trattandosi di casi individuali, gli accrescimenti dovuti solo alle circostanze generali della società da quelli prodotti dalle spese o dalle cure del proprietario ».

Così dicasi per la proprietà urbana.

« La rendita di una casa consta di due parti: la rendita del terreno e quella che A. Smith chiama rendita del fabbricato. La prima è determinata dai principî ordinari della rendita; la seconda è la remunerazione data per l'uso della parte di terra occupata dalla casa e dalle sue adiacenze, e varia da quell'equivalente di rendita che darebbe il terreno se fosse coltivato, sino alle rendite di monopolio pagate per le situazioni vantaggiose nei luoghi molto abitati ».

Secondo il Mill — in ciò seguito da Henry George (2) — l'incremento continuo della rendita fondiaria deriva dalla proprietà

(1) Principi di economia politica con alcune delle sue applicazioni alla filosofia sociale, in *Biblioteca degli economisti*, serie I, vol. XII, libro V, 5, pag. 983.

(2) Progresso e povertà, in *Biblioteca degli economisti*, serie III, vol. IV, parte III.

individuale della terra. Togliarlo ad un tratto, accumulando la proprietà del suolo, non è possibile: bisogna dunque, secondo questi economisti, togliere di mezzo la rendita — incremento non guadagnato — e ciò si consegue colpendola con un'imposta che l'assorba interamente.

Le teorie terriere del Mill e del George si basano su quelle *Ricardiane* che fanno, a lor volta, derivare la rendita fondiaria dall'aumento della popolazione e dalla legge della produttività del suolo.

La rendita è perciò un reddito estraneo all'azione dell'uomo, e a lui deriva da circostanze alle quali egli non ha affatto partecipato. Nei paesi ricchi e nei quali la popolazione è più densa, nonostante che a diverse riprese si manifestino cause agenti contro il progressivo aumento della rendita fondiaria, essa assume talvolta proporzioni elevate, e, incorporandosi nel valore del suolo, fa aumentare il prezzo della terra.

Per i terreni urbani il fattore principale da cui risulta la rendita è la loro posizione, che corrisponde in una certa misura alla situazione dei terreni coltivati.

L'ubicazione dei terreni influisce sulla loro rendita, perché fa elevare più o meno il valore d'uso delle costruzioni che su di essi sorgono.

Quanto più rapido è l'aumento delle domande del terreno, in seguito al fatto che gli abitanti aumentano o diventano più ricchi e desiderano più ampi locali, perché gli affari crescono, perché le migliorate vie di comunicazione intensificano il traffico delle merci e il transito delle persone, tanto più alto dovrà salire il prezzo del terreno edilizio. Questo prezzo diventa l'indice della prosperità della città e del progresso degli abitanti, nonché dell'aumento dell'industria e dei commerci.

La trasformazione del terreno coltivato o dei giardini in terreno edilizio arreca sempre al proprietario vantaggi grandissimi. Vi sono inoltre dei casi nei quali tali terreni aumentano di valore senza punto cambiare di proprietario; è il proprietario che, in attesa del momento

favorevole per venderli o per costruirvi case od altri edifici, assiste pacificamente alla maturazione del sopravalore.

Anche entro la periferia delle grandi città si costituiscono talvolta varie rendite dovute a speciali lavori.

L'impianto di una linea tramviaria o di un mercato, il formarsi di un quartiere aristocratico, la costruzione di ampi giardini o di edifici pubblici sono altrettante cause di rinnovamento nella distribuzione e nell'addensamento dei vari strati sociali della popolazione sulla superficie cittadina.

Si costituiscono quindi nuove rendite a favore delle varie aree edilizie, e ciascuna è beneficata in modo che non vi sono due apprezzamenti di terra o due ditte che sieno poste nell'identica condizione rispetto ai vantaggi procurati dalla nuova situazione.

Gli aumenti di valore dovuti a lavori pubblici hanno assunto, specialmente in quelle città dove si sono operati sventramenti, notevoli altezze.

Ora al proprietario di tali terreni e case, ed a lui esclusivamente, deve profittare il maggior valore che questi hanno acquistato senza che a formarlo egli abbia punto contribuito? E può e deve considerarsi come una violazione di tal diritto se il maggior valore così acquisito alla casa, anziché al proprietario, che è restato estraneo alla produzione di esso, spetti alla collettività che ne è stata la produttrice?

Ove lo Stato o un Ente autarchico (provincia o comune) in rappresentanza di quella collettività, alla cui opera il maggior valore deve attribuirsi, se ne appropri una parte, può dirsi che commetta una spogliazione a danno del proprietario della casa? o non piuttosto commette un'usurpazione il proprietario quando approfitta del maggior valore che la cosa sua ha acquistato per opera della collettività medesima!

Qui la questione è essenzialmente giuridica.

Secondo il diritto comune appartengono al proprietario i frutti che la cosa produce, siano essi naturali o civili. Spetta al proprietario del suolo tutto ciò che si unisce e s'incorpora al medesimo. Sono queste le norme fondamentali che, in diritto privato, regolano ovunque

il diritto di accessione. Ma per l'altro principio di giustizia, che nessuno può arricchirsi con danno d'altri, è pure universalmente accolto che il proprietario, il quale raccoglie i frutti della cosa, deve rimborsare i terzi delle spese delle opere da costoro fatte sulla stessa per l'utilità della medesima; e che ciò che si unisce o s'incorpora al suolo si presume appartenere al proprietario, salvo che consti del contrario (articoli 444, 445, 448 cod. civ. it.). Ora, quando un suolo lasciato dal proprietario nello stato preciso in cui era allorché l'ebbe e pel quale questi si è limitato a chiudere i confini per assicurare il suo diritto di proprietà, ha acquistato un valore considerevole in conseguenza dell'opera della collettività, non può dirsi anti-giuridico, nè considerarsi una spogliazione se la collettività medesima, per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, reclama per sé parte di quel maggior valore ch'essa ha prodotto o ha contribuito a produrre.

È lo stesso principio giuridico che governa l'accessione nel campo del diritto privato, che qui trova la sua giustificazione e applicazione, perché trattasi anche qui di un accrescimento che la cosa ha subito, di un vantaggio di cui si è accresciuta; ed è del tutto indifferente che il terzo, autore dell'accrescimento, sia stato il singolo o la comunità: ciò potrà interessare soltanto per la determinazione dell'ente a cui beneficio il maggior valore devesi cedere.

Nè a scuotere l'applicabilità del principio stesso può valere il fatto che, anziché di un accrescimento materiale della cosa, qui si tratti di un accrescimento soltanto del valore di essa. Questo valore infatti si concreta anch'esso in alcun che di materiale e reale, rappresentato dal maggior prezzo al quale la cosa viene ceduta. Chè se poi si consideri il fenomeno dei plus-valori immobiliari nell'altra forma in cui non di rado si manifesta, cioè quella dell'aumento del prezzo delle pigioni, appare evidente la identità di situazione, trattandosi in questo caso di un vero e proprio aumento di frutti (civili) prodotti dalla casa, e in ordine ai quali il proprietario è tenuto verso chi all'aumento ha contribuito.

Non meno evidente è la dimostrazione nel campo del diritto pubblico. Sotto questo aspetto trovano applicazione ancor più esatta

i principî già esposti circa la limitazione al diritto di proprietà che lo Stato, in rappresentanza della collettività, ha facoltà di imporre.

Ora lo Stato non esce dai confini dei suoi legittimi poteri allorché, sotto forma d'imposta, chiama coloro che risentono i vantaggi dell'opera benefica della comunità e godono i benefici della proprietà sociale, a partecipare alle spese necessarie alla difesa dell'ordine esistente, per la maggior tutela che i nuovi benefici richiedono, e alla soddisfazione di nuovi bisogni che questi hanno creato.

Il contributo di miglionia ha da noi dei precedenti legislativi. Essi si trovano nella Legge di espropriazione per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, N. 2359. In questa sono contemplati due casi, secondo che si tratta di immobili parzialmente espropriati o di beni non soggetti ad espropriazione, ma confinanti o contigui all'opera pubblica e da questa avvantaggiati.

L'art. 40 di detta Legge dispone che « nei casi di occupazione parziale l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione e il giusto prezzo che dovrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione ».

E l'art. 41: « Qualora dalla esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriato, questo vantaggio sarà stimato e detratto dall'indennità quale sarebbe se fosse determinato dall'articolo precedente ».

Nei regolamenti delle varie città italiane per l'applicazione della legge sulle espropriazioni forzate è sancito il principio dell'indennizzo da corrispondersi dai proprietari beneficiati dal comune per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Così, nel Regolamento 5 agosto 1871, N. 397, per l'applicazione della Legge 14 agosto 1870, N. 5810, relativa alle opere di pubblica utilità da eseguirsi in Firenze, è detto che costituiscono elementi di maggior valore da sottoporsi a contributo: l'aumento d'aria, di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, la cessazione di oneri e servitù che dapprima facessero

carico al frontista o al vicino, e generalmente « ogni sorta di vantaggi apprezzabili venuti al fondo dall'opera o per l'opera comunale » (art. 3).

La stessa disposizione si trova nel Regolamento 7 giugno 1875, N. 2548, relativa ai lavori da compiersi a Napoli, e in altri Regolamenti analoghi. Nel comune di Torino esiste il contributo per le spese di fognatura, disciplinato dalla Legge 12 luglio 1896, N. 803.

L'art. 196 del T. U. della Legge comunale e provinciale autorizza i comuni a chiedere allo Stato l'applicazione di questo contributo.

Il contributo di miglioria, istituito col R. D. 18 novembre 1923, N. 2538, ha per iscopo « di colpire l'incremento nel valore dei beni stabili, rustici ed urbani, per effetto della esecuzione di opere pubbliche di ogni genere eseguite dal comune, che abbiano concorso a determinare l'incremento stesso ».

Uguale facoltà è data alle provincie limitamente all'incremento di valore delle proprietà extra - urbane, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche da parte dell'amministrazione provinciale.

Condizione per l'applicazione del contributo è che siasi verificato un aumento di valore nell'immobile in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica, anche se questo aumento sia semplicemente potenziale.

La Legge chiama al pagamento del contributo tutti i possessori d'immobili che si sono avvantaggiati dall'esecuzione dell'opera pubblica; e, se i beni sono indivisi, secondo le quote spettanti ai singoli proprietari o, in caso contrario, in parti uguali secondo quanto dispone l'art. 684 del c. c., ad eccezione delle società commerciali e di altri enti collettivi, i quali sono considerati, agli effetti del contributo, come unico contribuente.

Secondo l'art. 13 del R. D. suaccennato, l'incremento di valore su cui è applicabile il contributo è determinato in base alla differenza fra il prezzo di mercato dei beni stabili quale si sarebbe avuto in assenza dell'opera e quello che i beni stessi abbiano acquistato ad

opera compiuta, tenuto conto, nel raffronto fra i due valori, di coefficienti di svalutazione della moneta. Il legislatore vuole dunque che si tenga conto nella determinazione dell'aumento anche delle variazioni monetarie.

Secondo le « Istruzioni regolamentari » riguardanti il R. D. 18 novembre 1923, N. 2538, emanate dal Ministero delle finanze il confronto fra i due valori deve farsi esprimendo il valore dell'immobile alla data d'inizio dell'opera pubblica in moneta al saggio corrente, a quella data, confrontandolo col valore dello stesso immobile ad opera compiuta, espresso in moneta allo stesso saggio.

La differenza fra i due valori segna l'incremento passibile del contributo, a condizione però che nessun'altra causa — oltre quella attribuibile all'esecuzione dell'opera — abbia influito su tale aumento di valore.

Sono cause di accrescimento di valore, ma che sfuggono al contributo, quelle che derivano dalla esecuzione di miglioramenti e abbellimenti apportati allo stabile *a spese del proprietario, o con prestazione dell'opera sua e di quella dei famigliari.*

Di tutte queste cause deve tener conto per distinguere qual parte del plus - valore sia da esse derivato ed escluderla dall'applicazione dell'imposta.

L'art. 14 del suindicato decreto stabilisce che dall'incremento di valore si deve detrarre un quota corrispondente ad un quarto del valore che avevano i beni in assenza dell'esecuzione dell'opera. Sulla parte eccedente si può applicare un'aliquota non superiore al 20 % oppure una minore.

Inoltre, per la determinazione degli immobili soggetti al contributo e per l'applicazione e la riscossione del medesimo, la legge stabilisce una particolare procedura a garanzia dei proprietari e degli enti pubblici interessati.

Innanzitutto i comuni e le provincie che vogliono applicare il contributo devono determinare con apposita deliberazione, da rendersi nota mediante avvisi speciali, la zona entro la quale si trovano i beni che si ritiene siansi avvantaggiati dall'opera pubblica

e che si vogliono assoggettare al contributo specificando i relativi confini con riferimento anche ai dati catastali. Entro il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione di tali avvisi, chiunque vi abbia interesse può ricorrere contro la delimitazione della zona di cui sopra al Ministro delle finanze, il quale, sentita la camera di commercio, potrà modificare i confini della zona stabilita.

I comuni e le provincie hanno facoltà d'applicare il contributo anche sotto forma di *concorso* nella spesa sostenuta per l'esecuzione dell'opera pubblica, e fino a concorrenza di una terza parte del costo dell'opera medesima. In tal caso però deve sempre provvedersi alla delimitazione della zona comprendente i beni immobili da assoggettarsi al contributo stesso e alla pubblicazione degli avvisi, secondo quanto dispone l'art. 15 del R. decreto. Naturalmente, allo scopo di evitare gli abusi, i comuni e le provincie dovranno in tal caso dare ragione dell'opera compiuta, e le giunte provinciali amministrative controlleranno i dati esposti dagli enti.

Deliberata la quota da ripartire, la ripartizione di essa deve essere fatta in base al valore dei beni che si trovano nella zona avvantaggiata dall'opera pubblica, e in base ad una classificazione dei beni secondo la loro situazione nella zona predetta. Questa graduazione dovrà farsi in ragione della situazione degli stabili rispetto all'opera pubblica e della maggiore o minore possibilità per essi di avvantaggiarsi dall'opera stessa.

L'art. 17 del suindicato decreto stabilisce che il contributo di miglioria, per gli stessi beni e per una stessa opera pubblica, non può essere applicato che una sola volta e che la facoltà di applicarlo si prescrive con la scadenza del triennio successivo al compimento dell'opera. In quanto all'inizio dell'opera la legge stabilisce che si può tener conto soltanto di opere la cui esecuzione sia stata iniziata dal 1° gennaio 1920 in poi.

Vi è una sola eccezione; ed è quella di opere iniziate prima di tale data, ma il cui lavoro di esecuzione abbia richiesto un lungo periodo di tempo. Anche in questo caso però il compimento dell'opera deve essere posteriore al 1° gennaio 1920, e l'applicazione

del contributo deve in tale caso essere autorizzata dal Ministero delle finanze sentita la camera di commercio della provincia.

Per la riscossione del contributo la legge dispone che esso debba ripartirsi in rate semestrali di numero non inferiore a dieci, il che significa pertanto che il contributo dovrà pagarsi in meno di 5 anni mediante due rate semestrali per ogni anno.

Il comune e la provincia possono anche stabilire una più lunga ratizzazione, ma in questo caso il contribuente dovrà pagare l'interesse di mora del 5 % per ogni semestralità oltre le dieci, con facoltà però nel contribuente stesso, di rinunciare, in ogni tempo, al ritardo del pagamento per tutta o per parte della somma dovuta, nel qual caso egli non sarà tenuto a corrispondere l'interesse di mora che sarebbe a suo carico.

Dall'altra parte il contribuente può anche anticipare in tutto o in parte il pagamento delle prime 5 annualità, con diritto però allo sconto calcolato al tasso del 5 % composto per il periodo di anticipazione. Oltre a ciò si intende che, se il pagamento è stato ripartito in un numero di semestralità superiore a dieci, lo sconto nella misura suindicata spetta solo per le prime dieci semestralità, rispetto alle quali soltanto vi è, per i comuni e le provincie, l'obbligo di riparto senza alcun onere d'interesse di mora per i contribuenti. Per le rimanenti semestralità, oltre le dieci, dovendo, invece, corrispondersi un interesse di mora da parte dei contribuenti, l'anticipato versamento non ha altra conseguenza che quella di dispensare dal pagamento dell'interesse stesso, senza che debbasi operare alcun'altra detrazione a titolo di sconto.

La legge dispone inoltre che l'ammontare del contributo di miglioria, pagato o da pagarsi sotto le due forme che sono state dianzi esaminate, deve essere detratto in sede di valutazione del reddito mobiliare, accertato agli effetti dell'importa diretta di Stato per effetto della realizzazione del maggior valore dei beni.

UGO TOMBESI
dell'Università di Urbino.

UNA PLEBS BAPTISMALIS CUM SCHOLA JUNIORUM
A SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA
NELL'ETÀ LONGOBARDA

La *plebs* collegiale veronese. — Un'iscrizione lapidaria longobarda (a. 712) nella chiesa veronese di San Giorgio nella Valpolicella, traccia più vetusta della *plebs clericorum*. — I *monasteria clericorum* nelle antiche chiese cristiane. — La *consuetudo* plebana italica prima e durante il secolo ottavo. — Clero collegiale o plurimo in chiese rurali di altri paesi. — Aspetti e funzioni di esso nella rispettiva chiesa. — L'istruzione professionale. — La chiesa plebana di San Giorgio nella Valpolicella era fin dal secolo ottavo officiata da un clero plurimo o collegiale, vivente in certa forma di comunione di beni, funzionante come scuola di formazione sacerdotale. — Accenni a numerosi collegi di chierici nel Veronese e alle cosiddette *scholae sacerdotum* nella città e nelle campagne di Verona.

A San Giorgio nella Valpolicella veronese, due iscrizioni longobarde incise sopra due colonnette di marmo, che, sopra una elegante mensa di altare, dovevano sostenerne il ciborio, e pare certo appartengano all'anno 712 (1), al tempo, che viene ricordato, del re Liutprando, del suo gastaldo Refol, e del vescovo veronese Domenico, iscrizioni che sono state da molti lette, trascritte, rico-

(1) G. Orti Manara, Di due antichissimi tempi cristiani veronesi, Verona, 1840, p. XXXVI, non ne fissa la data; Muratori, Antiquitates, Milano, 1739, II, p. 1039, la riferisce circa all'anno 725. Però la menzione del re Liutprando e contemporaneamente del vescovo veronese Domenico, la determina nel 712, giacché Liutprando fu re dal 712 e il vescovo Domenico cessò appunto col 712.

struite attraverso le loro abbreviazioni e i loro errori, ci rivelano, fin da epoca così remota, un lato interessante della vita parrocchiale in quella chiesa ed in quel secolo, un aspetto che, secondo più copiose fonti dei secoli successivi, sembra essere stato comune e generale nelle più antiche pievi del Veronese: *la collegialità dei chierici nella chiesa parrocchiale*.

Lo studio della parrocchia corporativa, della parrocchia che si reggeva ad economia interna quasi monastica, della *plebs clericorum* trovasi che finora sia stato negletto dalla dottrina e dalla storia giuridica; negletto anche dalla dottrina perchè ancor oggi — e ciò sembra originale e strano — ancor oggi vivono nel veronese degli enti che si chiamano: « *pievi clericali* », oppure, con denominazione collettiva, « *reverendi chierici di...* », ed esistono certi cosiddetti « *chiericati* », non solo nella diocesi veronese, ma anche in altre diocesi limitrofe, i quali sono enti derivati dalla *plebs clericorum*.

La storia di questi istituti la potremo fare sui documenti veronesi tracciandola dal basso medio evo sino ai nostri giorni, e cioè sino alla legislazione italiana, o meglio sino alla prassi amministrativa adottata in confronto di questi enti ed alla occasionale giurisprudenza emessa per riconoscere quale dovesse essere il regime dei loro patrimoni rispetto alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico.

Questa storia e questo studio potranno probabilmente profittare alla conoscenza di altri istituti italiani della costituzione della Chiesa, così forse alla conoscenza della storia delle chiese ricettizie napoletane, le quali posseggono alcuni caratteri comuni con le *plebes clericorum* veronesi; se tale profitto potesse essere realizzato anche per ciò che riguarda la storia dei più antichi tempi, lo studio della *plebs clericorum* veronese non rimarrebbe circoscritto, nei suoi effetti, ad una sola regione d'Italia, ma offrirebbe un contributo sostanziale alla storia in generale delle pievi rurali italiane.

Le due iscrizioni lapidarie furono lette così dall'Orti Manara, correntemente, senza toglierne gli errori:

Sopra una colonnetta, e non possiamo dire se di destra o di sinistra perchè l'altare solo recentemente è stato ricostruito:

« In nomine Domini Jesu Xristi de donis Juhannes Bapteste edificatus est hanc civorius sub tempore domno nostro Lioprando Rege, et VB (Viro Beatissimo) pater nostro Domnico Epescopo et costodes ejus VV (Venerabilibus) Vidaliano et Tancol presbiteris et Refol Gastaldio Gondelme indignus diaconus scripsi ».

Sopra un'altra colonnetta:

« Ursus Magester cum discipolis suis Juvintino et Joviano adificavet hanc civorium. Vergondus, Teodoal Foscari » (1).

Il clero in quella chiesa parrocchiale era numeroso; varii ordini clericali erano rappresentati: *presbyteri*, *diaconi*, *foxari*, chè così crediamo si debba leggere l'ultima parola (2); verosimilmente vi saranno stati anche suddiaconi e chierici inferiori dei gradi intermedi, i quali non scrissero tutti i loro nomi.

L'ordinamento della gerarchia ecclesiastica, fin da quando si fissò stabilmente in una serie di gradi e di ordini maggiori e minori, rendeva necessaria la norma che non si potesse passare agli ordini maggiori se non si fosse progrediti prima attraverso gli ordini minori.

Papa Zosimo sembra essere stato il primo ad esprimere questa regola. Nell'anno 418 esso dispose che il sacerdote, prima di essere tale, doveva istruirsi ed apprendere i primi rudimenti del servizio divino salendo attraverso i gradi inferiori del servizio stesso e

(1) Vedasi il testo trascritto da G. Orti Manara, op. cit., p. XXXII ss., XLIII ss.; sulla forma del ciborio p. XXXVI; *Troya*, Cod. Dipl. Long., Napoli, 1853, III, 556 ss. *Biancolini*, Notizie storiche delle chiese di Verona, Verona, 1749, VI, 61 s.; e notizie sulla chiesa di S. Giorgio, ivi, I, 117; III, 291.

(2) *Foscari* è da intendersi col *Biancolini*, op. cit., VI, 63, come chierici fossari. *Orti Manara*, op. cit., p. XLIV, non si pronuncia sulla interpretazione. Il *Troya*, op. cit., III, 558, come pure il *Muratori*, op. cit., ivi, dicono molto imperfetto il dettato delle due iscrizioni.

dell'ordine sacerdotale (1). Dopo di lui, Leone I, nello stesso secolo quinto, scrive ai vescovi di Africa, che essi non debbono conferire gli ordini a persona che non fosse stata allevata dalla sua più tenera infanzia all'esercizio della disciplina ecclesiastica (2). Ennodio conferma sulla fine del secolo quinto, la regola che il sacerdote, prima di essere ordinato, debba avere una necessaria indispensabile preparazione culturale, tanto che siano da deplorarsi quei genitori che quella regola non osservano (3).

Ma era evidente che, dovendo passare attraverso i gradi inferiori della gerarchia ad interstizi di tempo e sotto la debita vigilanza e direzione, i chierici *juniores* dovevano per lo più convivere

(1) Papa Zosimo, dopo aver rilevato come sia vergognoso che il sacerdote « dux esse desideret cum tyro ante non fuerit, et prius velit docere quam discere » prescrisse: « assuescat in Domini castris, in lectorum primitus gradu divini rudimenta servitii, nec illi vile sit exorcistam, acolytum, subdiaconum, diaconum per ordinem fieri..... Haec autem in singulis gradibus observanda sunt tempora. Si ab infantia ecclesiasticis ministeriis nomen dederit, inter lectores usque ad vicesimum aetatis annum continuata observatione perduret. Si major jam et grandaevus accesserit, ita tamen ut post baptismum statim se divinae militiae desideret mancipari, sive inter lectores, sive inter exorcistas quinquennio teneatur..... dopo accolito o suddiacono per quattro anni, diacono per cinque anni, infine presbitero », *Mansi, Sacr. Conc. Ampl. Coll.*, IV, 348, epist. I.

(2) *Leonis Magni, Opera*, ed. P. e H. Ballerini, Venezia, 1753, I, 673, epist. XII ai vescovi d'Africa: « Merito sanctorum Patrum venerabiles sanctiones, cum de sacerdotum electione loquerentur, eos demum idoneos sacris administrationibus censuerunt, quorum omnis aetas a puerilibus exordiis usque ad proveciores annos per disciplinae ecclesiasticae stipendia cucurrisset, ut unicuique testimonium prior vita praeberet; nec posset de ejus provectione dubitari, cui pro laboribus multis, pro castis moribus, pro actibus strenuis, celsioris loci praemium deberetur ».

(3) *Ennodio*, M. G. H. Auct. Antiquiss., Berlino, 1885, t. VII, p. 297, CDXXXI (Epist. 9, 9): ad una madre che ha fatto chierico il figlio prima ch'egli abbia compiuto gli studi, non risparmia i suoi rimproveri. Ennodio non parla di gradi sacerdotali, bensì di studi liberali (*studiorum liberalium*).

insieme e nelle sedi vescovili ed in quelle parrocchiali, a guisa di monaci. E già del resto ciò non meraviglia poichè il monachismo andava vie più inviluppando e modellando di sè tutti gli elementi della chiesa di quei tempi (1).

Già sant'Agostino, prima di papa Zosimo, allorchè esso non era ancora che laico e durante il suo soggiorno in Italia, aveva visto dei pii cristiani dei due sessi sforzarsi di imitare il modo di vivere dei monaci, in quelli ch'egli chiama *diversoria sanctorum* a Roma e a Milano (2). A Ippona, dove egli poco di poi si recò e non appena fatto prete, fondò, presso la sua chiesa e nel giardino che gli aveva donato il suo vescovo, un *monasterium* per i suoi chierici, istituzione che volle conservata in *domo episcopii*, anche dopo fatto vescovo di Ippona, imponendo duramente l'obbligo a tutti i membri del suo clero di far parte di esso e non conferendo gli ordini a nessuno che non fosse stato allevato ed istruito sotto i suoi occhi in tale *monasterium* (3).

Analoghe istituzioni furono fondate in Africa dai vescovi colleghi di sant'Agostino, nei suoi tempi e dietro il suo incitamento; e poi, quando molti di quei vescovi africani andarono esuli, a causa

(1) *Theiner*, Histoire des institutions d'éducation ecclésiastique, trad. Cohen, Paris, 1841, I, 101 ss.

(2) *Augustini*, Opera (in Migne, Patrol. Lat., t. 33), I, Parigi, 1861, De moribus Ecclesiae Catholicae, 1339 s.

(3) *Possidio*, Augustini Vita, Roma, 1731, 16: Factus ergo Presbyter Monasterium intra Ecclesiam mox instituit: et cum Dei servis vivere coepit secundum modum, et regulam sub sanctis Apostolis constitutam: maxime ut nemo quidquam proprium in illa societate haberet, sed eis essent omnia communia, et distribueretur unicuique sicut opus erat: quod jam ipse prior fecerat, dum de transmarinis ad sua remeasset. *Augustini*, Opera (cit. t. 39), t. V, Parigi, 1861, Sermo CCCLV, De vita et moribus clericorum suorum, p. 1560 s.: « Veni ad istam civitatem..... Valerius dedit mihi hortum illum, in quo nunc est monasterium. Coepi boni propositi fratres colligere, compares me, nihil habentes, sicut nihil habebam, et imitantes me: ut quomodo ego tenuem paupertatulam meam vendidi et pauperibus erogavi, sic facerent et illi qui mecum esse

della persecuzione vandalica, consimili istituzioni sorsero in Italia ed in Gallia, in Italia nella Sardegna, nella Sicilia, a Milano e a Nola (1).

Però ancor prima di sant'Agostino, a Verona, come a Vercelli, si trovavano presso il vescovo veronese Zenone e quello vercellese Eusebio degli *operarii* o cooperatori, forse seco loro conviventi, epperò probabilmente non costituenti un gruppo organizzato sul tipo del *monasterium clericorum* agostiniano (2).

Che i chierici convivessero, oltreché presso le sedi vescovili, anche in alcune sedi parrocchiali più antiche in Italia, potrebbe suppersi dai residui che in San Giorgio ed in altre chiese troviamo

voluissent, ut de communi viveremus; commune autem nobis esset magnum et uberrimum praedium ipse Deus. Pervenì ad episcopatum: et ideo volui habere in ista domo episcopii mecum monasterium clericorum..... Nulli licet in societate nostra habere aliquid proprium...; p. 1573: ... ego sum qui statueram, sicut nostis, nullum ordinare clericum, nisi qui mecum vellet manere.....

(1) *Theiner*, op. cit., I, 112 s.

(2) *Sermones S. Zenonis* episc. Veron. ill. Giuliani, Verona, 1883, p. XIV, S. Zenone fondò per primo una chiesa pubblica; p. XV, ricorda i sacerdoti che servivano il vescovo nelle funzioni sacre (Lib. I, Tr. XVI, n. 6); li chiama: *operarios qui mecum sunt* (Lib. II, Tr. XLIV, n. 2), forse riuniti insieme sotto una disciplina di vita; le loro promozioni e ordinazioni si facevano di Pasqua con solenne rito (Tr. L), ne loda la pudicizia (Lib. I, Tr. IV, n. 7). Ballerini ivi nota, p. 258: Gli *operarii*, che cooperavano col vescovo nell'istruire, provare ed iniziare i catecumeni, sono senza dubbio i presbyteri e i diaconi; perciò si manifesta già a Verona un clero bene ordinato. Nota h: Con le parole *qui mecum sunt*, *Hieron. a Prato* (Dissert. IV, tra gli Opusc. Ferrar. to. XXIV, p. 128) dimostrò molto probabile la congettura che Zenone avesse abitanti con sè in vita comune alcuni sacerdoti e ministri. S. Eusebio di Vercelli usa quasi le stesse parole: *salutant vos fratres nostri, qui mecum sunt, presbyteri et diaconi* per indicare la coabitazione (Epist. ad Patrophil. n. 11, presso Galland, Bibl., Patr. V, 80, col. 2). Questi sarebbero i due più antichi esempi per l'Italia e l'Occidente di un clero vivente in ordine monastico insieme col vescovo.

nell'ottavo secolo, e dopo via via più numerosi, di un clero parrocchiale plurimo o collegiale, e dal fatto che, se per l'esistenza di scuole vescovili in Italia si hanno indizi, essi però non costituiscono prove ampie e copiose come in altri paesi, e ad esempio, nella Spagna (1).

La legge di papa Zosimo doveva, per lo più, portare la comunione di vita ovunque presso sedi e chiese si trovassero chierici numerosi aspiranti al sacerdozio.

La consuetudine così certamente formatasi e che si sapeva *satis salubriter tenere per totam Italiam* un secolo dopo papa Zosimo e sotto il dominio ostrogoto, che i parroci avessero o congregassero intorno a sè *juniores lectores*, tenendoli nella propria casa, nutrendoli e impartendo loro i primi rudimenti del sapere ecclesiastico (*psalmos, lectiones, leges Domini*), conferma che la legge di papa Zosimo in Italia doveva essere bene osservata anche al principio del secolo sesto, quando il concilio di Vaison vi si riferisce nell'anno 529 per richiamarla e farla osservare in Francia (2).

Vediamo così che in Italia, fin da questi tempi, che sono molto antichi per ciò che riguarda la costituzione parrocchiale rurale, la *potestas magisterii*, il *magisterium*, che era proprio ed essenziale dei vescovi, era delegato in parte e frazionato fra i parroci rurali. Vediamo così come si costituisse e si formasse il presbiterato rurale: il reclutamento della comunità ecclesiastica si compiva in seno all'altra

(1) *Manacorda G.*, Storia della scuola in Italia, Palermo, 1913, I, 14.

(2) *Mansi*, op. cit., VIII, 726, c. 1: Hoc enim placuit, ut omnes presbyteri, qui sunt in parochiis constituti, secundum consuetudinem quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus, iuniores lectores, quantoscumque sive uxore habuerint, secum in domo, ubi ipsi habitare videntur, recipiant et eos quomodo boni patres spiritaliter nutrientes psalmos parare, divinis lectionibus insistere et in lege Domini erudire contendant: ut et sibi dignos successores provideant et a Domino praemia aeterna recipiant. *Theiner*, op. cit., I, 117, appunto sotto il pontificato di papa Agapito trova i seminari fiorenti nella forma precisa che sant'Agostino aveva loro dato. Agapito fu papa tra il 535 - 563.

comunità, quella civile del luogo, del *pagus*, del *vicus* o della *villa*, come pure la scelta del capo di quella comunità si faceva nel seno del clero che quegli doveva governare. La parrocchia rurale serviva e doveva servire e bastare a sé stessa (1).

Questa consuetudine non si perdette nel secolo successivo quando, pur in mezzo all'invasione longobarda, l'azione di papa Gregorio ed il diffondersi del monachismo non poterono che favorire l'istituzione già esistente.

Il palazzo di papa Gregorio era diventato un vasto seminario, e ad Agostino, apostolo dell'Inghilterra, che gli aveva chiesto quale maniera di vivere doveva introdurre in mezzo al suo clero inglese, Gregorio inviò il piano dell'istituto di sant'Agostino, che gli aveva servito di modello per stabilire il proprio seminario (2). L'Inghilterra e l'Irlanda, per opera dei suoi apostoli Teodoro e Adriano, Teodoro che era nato in Cilicia, che aveva studiato ad Atene, ma che era stato ordinato prete a Roma, e Adriano, africano di nascita, ma aveva retto un monastero presso Napoli, l'Inghilterra e l'Irlanda impressero al clero secolare un carattere monastico (3). Tale la Francia ci si presenta fin dall'origine: molti vescovi fondarono la loro *mensa canonicorum* (4) e quelli riuniti a Vaison nel 529 richiamavano la consuetudine italiana per il clero delle parrocchie. Nella Spagna educazione clericale e monastica sono quasi la stessa cosa e nel 666 il concilio di Merida ripete i precetti di quello di Vaison per il clero parrocchiale (5).

(1) Cfr. *Imbart de la Tour*, Les paroisses rurales dans l'ancienne France du IV au XI siècle (Revue Historique, 1896 - 1898, vol. LX, 241; LXI, 1; LXIII, 1; LXVII, 1; LXVIII, 1), estratto pag. 41 s.

(2) *Theiner*, op. cit., I, 119 ss.

(3) *Theiner*, op. cit., I, 122 s.

(4) *Theiner*, op. cit., I, 126 s.

(5) *Mansi*, op. cit., XI, 85; can. 18: *Instituit haec sancta synodus, ut omnes parochitani presbyteri, iuxta ut in rebus sibi a Deo creditis sentiunt habere virtutem, de ecclesiae suae familia clericos sibi faciant, quos per bonam voluntatem ita nutriant, ut et officium sanctum digne*

I chierici inferiori potevano talora vivere col loro capo in comune, talora no, a seconda delle circostanze esteriori.

Così sentiamo parlare di chierici, alle dipendenze dei parroci, viventi canonicamente, detti *canonicos clericos*, a differenza di quelli che non lo erano, nel concilio di Orleans del 538 (1).

Tornando all'Italia, dopo l'esempio tipico di San Giorgio nella Valpolicella, a Gualdo nel Lucchese, nell'anno 780, assistiamo ad un contratto caratteristico fra un prete ed un chierico, nel quale il chierico viene assunto in casa, nutrito, calzato dal primo perché serva nella chiesa (2).

Mentre in alcuni villaggi modenesi tre documenti trascritti dal Muratori ci rivelano, con una formula che doveva essere consueta e antica e che si ripete nel secolo ottavo e poi nel nono e nel decimo, nella nomina dei parroci rurali di quella diocesi, l'obbligo nell'investito *in clericis congregandis, in schola habenda et pueris edocendis*: esso doveva congregare i chierici, allevarli ed istruirli nella lettura e nella dottrina (3).

peragant et ad servitium suum aptos eos habeant. Hi etiam victum et vestitum dispensatione presbyteri merebuntur et Domino et presbytero suo atque utilitati ecclesiae fideles esse debent. Quod si inutiles apparuerint, ut culpa patuerit, correptione disciplinae feriantur.

(1) *Mansi*, op. cit., IX, 15, can. 11: Si qui *clerici* ministeria suscepta quacumque occasione agere, sicut et *reliqui* detrectant.... ac *sacerdotes* suos sub huiusmodi causa aestimant per inobedientiam contemnendos, inter *reliquos canonicos clericos*.... nullatenus habeantur.

(2) *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca*, Lucca, V, p. II, p. 105, a. 780: Lamperto prete e rettore di S. Regolo di Gualdo, promette a Ursulo chierico, se vorrà abitare e servire nella chiesa suddetta, di alimentarlo, vestirlo, calzarlo. Nel caso poi che non potesse abitare nella detta chiesa, lo investe di tutti i beni della medesima e con l'obbligo di pagare annualmente un tremisse d'oro nella Natività del Signore.

(3) *Muratori*, *Antiq. Ital.*, Diss. 43 (Opp. Omn. Arretii, 1775), VIII, 485 s.: Traditio plebis Sancti Petri in Siculo facta Victori Archipresbytero a Gisone Episcopo Mutinensi, circ. a. 796... consenciente

Questi sono casi ed esempi nei quali ci appaiono indizi di un clero plurimo in situazioni già formate od in via di formazione, qua e là in Italia, ma non ci si rivela attraverso questi elementi dissociati il clero plurimo vivente in comune. Non c'è collegialità, nè comproprietà, non diritti reali di compartecipazione, ma solo rapporti obbligatori.

Nel Lucchese invece, in altra località, San Pietro di Asulari, nel 759, vediamo costituirsi una forma singolare di comunione

sacerdotio et clero nostro nec non ecclesiae ipsius populo Victori archipresbytero nostro..... ea siquidem ratione, ut ipse locus regiminis tentat, et secundum canonicam auctoritatem ministerio archipresbyteratus fungi in omnibus non obmittat. Idest in sarctatectis templi reficiendis, in clericis congregandis, in schola habenda et pueris edocendis. Diss. 62, XII, p. 631: Deusdedit episcopus Mutinensis Leoni Archipresbytero Plebem Sancti Petri in Siculo concedit, ut eam utatur ad ministerium sui Archipresbyteratus, anno circ. 828. Si ripete la stessa formula: idest in sarctatectis aecclesiis restaurandis, in clericis congregandis, in schola habenda et offitio divino persolvendo. Il Muratori ritiene si tratti di chiesa soggetta al collegio dei canonici di Modena (forse per la frase « consentiente sacerdotio et clero nostro nec non ipsius aecclesiae populo, Leoni archipresbytero nostro », e interpreta le suddette parole così: curare, ut sarctatecta ecclesiae restaurarentur; clerici, sive canonici ad chorum et mensam convenirent; schola minoribus clericis haberetur; et divina officia in templo persolverentur. Diss. 43, VIII, 486: Collatio plebis de Rubiano facta Sileberto presbytero a Gottefredo episcopo Mutinensi, anno 908: davanti il Sinodo diocesano si presentano i sacerdoti della pieve di Rubbiano (sono firmati due preti) ed altri sacerdoti (non firmati), insieme con laici per lamentarsi che la pieve era diruta e desolata senza arciprete. Il vescovo interpella il sacerdotio e clero suo (il capitolo, seguono le firme di molti preti, diaconi e suddiaconi) e, consenziente sacerdotio et clero nostro, nomina arciprete Sileberto, ea tandem ratione, ut..... Christo ibi deservire studeat, idest in schola habenda, in pueris educandis, in sarctatectis ecclesie reficiendis, in luminaribus adhibendis. Questa formula è diversa dalle due precedenti poichè non si parla di archipresbyter noster, nè di clericis congregandis. La plebs era diruta e desolata: forse era stata prima conferita al capitolo? Ciò però non si è ripetuto in questo anno 908.

sacerdotale: il prete Deusdele ed alcuni chierici fondano una chiesa, le conferiscono dei beni e vi convivono indivisi (1). Sebbene questa forma sia singolare perché appare di creazione spontanea e non invece ordinata dalle superiori gerarchie, tuttavia rivela un suo fattore costitutivo il quale può anche essere preso in considerazione nello studio della genesi della collegialità parrocchiale. Il suo movente poteva venire dal basso, e, come per il monachismo dall'ascetismo diffuso nel popolo, così puranco dall'ascetismo per il clero. Noi troviamo comunque in questa località una comunità, come appunto a San Giorgio nella Valpolicella.

In verità si sente, nel caso di Deusdele e dei suoi chierici, l'influsso potente del monachismo, ma l'iniziativa monastica non è collettiva, cioè non parte dalla casa madre, è bensì individuale, di pochi individui i quali, come *boni germani de uno germine procreati*, abbandonano il mondo e la lotta, la quale allora doveva essere pesante, e si fanno eremiti. E noi dobbiamo vedere in queste *cellae*, talora, la sorgente prima di un nucleo religioso, di un nucleo che, ampliandosi in un più vasto gruppo sociale con l'elevarsi dell'economia, avrà poi la sua *plebs*, *plebs* intesa come popolo, *plebs* intesa come chiesa. Chi sa quante pievi rurali sono sorte così!

(1) *Memorie di Lucca* cit., IV, p. I, pag. 352, nota 214: Concordia o patto stabilito fra il prete Deusdele e i chierici Deusdona, Filiperto e Wiliperto di abitare tutti e quattro presso la chiesa di S. Pietro nel luogo Asulari, da loro poc'anzi fondata e dotata e d'unanime consenso officiarla e governarla proibita ogni divisione e contesa fra loro e l'introduzione nè per essi nè per i successori di donna qualunque fosse:..... (lavorandi), gubernandi, vita fruendi inivi, in ipsa Dei ecclesia officium faciendi, et laudem Deo referendi..... in omnibus et per omnia per comune consilio ipsa Dei ecclesia gubernandi, et res ipse idem pertinentem istudendi, tamquam bonus germanus..... (qui) de uno germine sunt procreatos..... De ordinationem vero de suprascripta Dei ecclesia sic esse instituimus..... ut..... per comunem consilio semper facere diveamus..... Verum tamen nulla inter nos nulloque tempore de ipsa Dei ecclesia, vel res eidem pertinentem, sit divisionem; hanno fondato la chiesa e dotata di terre, di casa ecc., poi vi convivono indivisi fino a che vivranno.

Il documento che riflette San Giorgio è diverso pertanto da quello lucchese del 780 e dal primo modenese del 796, il primo dei tre che abbiamo citati. Ursulo di San Regolo di Gualdo non è entrato nella comunità dei partecipanti perché questa non c'era; Deusdele e gli altri chierici hanno donato e donando formano nel contempo una comunità; così come a San Giorgio potevano i chierici aver donato alla chiesa — era frequente il caso di chierici che donavano alla chiesa per entrare a far parte di questa — e sono di fatto e ci appaiono partecipanti del collegio e, vedremo dopo, anche del condominio plebano.

Nelle chiese o cappelle di fondazione regia poi la pluralità o collegialità del clero doveva per lo più trovarsi sempre; così sembra a Casale Monferrato, a Pavia, a Monza nel periodo longobardo, a somiglianza della cappella palatina del re merovingio (1). E nell'iscrizione di S. Giorgio, a questo riguardo, è notevole la menzione

(1) A Casale Monferrato la tradizione vuole che Liutprando circa l'anno 730 fondasse un collegio di canonici sul genere di quello che Chrodegango, vescovo di Metz, istituiva dando loro la nota regola, *Manacorda*, op. cit., I, 38; *Necrologio di S. Evasio* di Casal Monferrato, in M. H. P. Script., III, 455. Il collegio di Pavia pare formasse una cappella regia intesa, oltre che al culto, anche all'insegnamento, o almeno alla lettura e quindi agli studi, ad imitazione forse di quella che per lo meno fin dai tempi di Clotario II (584 - 629) accompagnava ovunque e in pace e in guerra i re Merovingi, nella quale i chierici ad essa ascritti avevano l'incarico di erudire nelle arti liberali i giovani di nobile stirpe destinati al sacerdozio o a coprire alte cariche nello Stato. Cfr. *Manacorda*, op. cit., I, 37 s., *Calligaris*, Ancora di alcune fonti per lo studio della vita di Paolo Diacono, in Arch. Stor. Lomb., sez. III, vol. XVI, p. 238 il quale cita *Novati*, Le origini (Stor. lett. d'Italia, Milano, Vallardi), p. 88 ss. La famosa chiesa di S. Giovanni di Monza, da privata ch'era in origine, essendo stata fondata dalla regina Teodolinda nel 602, si trasformò rapidamente, tantochè alla metà del secolo nono appare fornita di tutti gli attributi di chiesa matrice e retta da un *custos*, che esercita le funzioni di capo di una pieve e ne porta anche il nome, insieme con i preti, i diaconi e i suddiaconi che vivono raccolti in canonica fin dal

del re Liutprando e del suo gastaldo Refol (1), sotto la cui guardia si trovava la chiesa nella quale si venerava anche S. Giovanni Battista, il santo protettore dei Longobardi.

In effetti la vita comune nel clero era stata proclamata fin dall'età apostolica con quelle parole degli antichi Atti che hanno una profonda espressione poetica: « *Multitudo credentium erat cor unum et anima una, nec quisquam eorum quae possidebat aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia* » (2).

E che molte chiese rurali avessero più chierici non solo in Italia, ma anche in altri paesi, è dimostrato da vari canoni conciliari franchi (3) ed ispani di questi secoli (4).

tempo di Carlo il Grosso e ne costituiscono l'*hordo*. Cfr. *Frisi*, Memorie storiche di Monza e sua corte, Milano, 1794, II, n. XXXVI, p. 39 s.; *Mengozzi*, La città italiana nell'alto m. e. Il periodo longobardo - franco, Roma, Loescher, 1914, p. 183.

(1) *Orti Manara*, op. cit., p. XLI ed anche *Troya*, Cod. Dipl. Long., III, 558, ritengono trattarsi della carica secolare longobarda. Il *Maffei*, Verona illustrata, p. 339, citato dall'Orti Manara, ritiene erroneamente trattarsi dall'economista o vicedomino ecclesiastico. L'Orti Manara congetta che l'edificio della canonica di S. Giorgio servisse ad uso di qualche magistratura, secondo la popolare tradizione degli abitanti.

(2) *Ferraris*, Bibliotheca canonica, s. voce *vita communis*, n. 1; parole che ripete S. *Agostino*, op. cit., V, 1569.

(3) Nel periodo merovingio in Francia in ogni chiesa parrocchiale rurale indipendente era costituito ordinariamente, sotto il presbitero dirigente, un collegio di ecclesiastici appartenenti a vari gradi dell'ordine: Conc. Vaison, a. 442, can. 3, *Mansi*, op. cit., VI, 453; Conc. Vaison, a. 529, Can. 1, 2, *Mansi*, op. cit., VIII, 726, s.; Conc. Orleans, a. 538, can. 11, *Mansi*, op. cit., IX, 15; Conc. Orleans, a. 541, can. 13: *Si quis iudicum clericus de quolibet corpore venientes, atque altario mancipatus, vel quorum nomina in matricula ecclesiastica tenentur scripta, publicis actionibus adplicare praesumpserit, si a sacerdote commonitus emendare noluerit, cognoscat se pacem ecclesiae non habere. Similiter a tutillae administratione pontifices, presbyteros atque diaconos adeo excusatos esse decrevimus*; can. 33: *Se taluno desidera avere una chiesa parrocchiale nei suoi fondi, assegnerà una sufficiente rendita e presenterà dei*

Come nel secolo sesto — dice l'Imbart de la Tour — così pure nell'età successiva carolingica, un certo numero di curati, di arcipreti, di decani, di rettori riuniscono intorno a sé un vero clero. Preti, diaconi e chierici hanno in questo governo un posto definito. I primi sono incaricati del culto; essi debbono servire le succursali o le cappelle fondate nella parrocchia. I secondi assistono il curato nella gestione del patrimonio ecclesiastico: visitano i malati, sorvegliano le scuole, dirigono il canto. I chierici assistono il prete nell'ufficio. Questi ultimi sono quasi sempre giovanetti o fanciulli che aspirano al sacerdozio. Ogni curato deve avere la sua scuola e Teodulfo, vescovo di Orléans, ci mostra bene, nei suoi *Capitula*, che questa scuola era soprattutto un seminario. Il curato ivi formava coloro che destinava al diaconato o al presbiterato (1).

E soprattutto i canoni conciliari franchi ed ispani ci rivelano certi particolari aspetti e funzioni del clero plurimo o collegiale nella rispettiva chiesa. La pluralità del clero vivente in comune giovava assai all'adempimento delle funzioni volute dalla liturgia. La vita unita del clero fu naturalissima per questo.

chierici per servirla, « clericos qui ibidem sua officia impleant ». *Mansi*, op. cit., IX, 115, 119; Concilio di Arles, a. 554, can. 4: ut presbyter diaconum vel subdiaconum de ordine deponere..... non praesumat, *Mansi*, op. cit., IX, 702. Conc. Auxerre, a. 581, can. 6, *Mansi*, op. cit., IX, 912; Conc. di Parigi a. 614, can. 4: Ut nullus iudicum neque presbyterum aut clericum aut iuniores ecclesiae sine scientia pontificis per se distringat.... Quomodo si fecerit, ab ecclesia, cui iniuria inrogari dinoscitur, sit sequestratus, *Mansi*, op. cit., X, 540; Conc. Tours, a. 567, can. 20, *Mansi*, op. cit., IX, 797. Così si spiega anche la quantità nelle diocesi franche di antiche chiese collegiate (nella diocesi di Cambrai nel 1000 p. es. 34 con canonici e fratres; Colonia nel 9° secolo 7 od 8). Cfr. *Schaefer*, Pfarrkirche und Stift in deutschen Mittelalter, Kirchenrechtlichen Abhandlungen, III, Stuttgart, 1903, 121.

(4) Conc. Tarracona, a. 516, can. 7, vedi nota n. 29; Conc. Merida, a. 666, can. 18, vedi nota 18.

(1) *Imbart de la Tour*, op. cit., p. 80.

Il concilio di Tarracona del 516 ce ne offre un limpido quadro. Esso dispone che nelle chiese di campagna i preti e i diaconi serviranno per turno, ciascuno una settimana, in guisa che tutti i giorni si dicano mattutini e vesperi, vale a dire le preci della mattina e della sera. Tutto il clero di ogni chiesa doveva essere raccolto e pronto la sera del sabato per l'ufficio della domenica (1). Per le chiese rurali, officiate da più chierici, il crisma pasquale doveva essere preso nella chiesa del vescovo da un chierico della chiesa rurale di grado non inferiore al suddiacono: così dispongono il concilio di Vaison del 422 (2), di Auxerre del 581 (3), e in Italia un canone di Attone (4). Era concesso di far prediche

(1) Can. 7: De dioecesanis ecclesiis vel clero id placuit definiri, ut *presbyteri* vel *diaconi*, qui ibi constituti sunt, cum *clericis* septimanas observent, id est, ut *presbyter* unam faciat hebdomadam; qua expleta succedat ei *diaconus* similiter: ea scilicet conditione servata, ut omnis *clerus* die sabato ad vesperam sit paratus, quo facilius die dominico solennitas cum *omnium praesentia* celebretur: ita tamen, ut omnibus diebus *vesperas* et *matutinas* celebrent: quia desistente clero, quod est pessimum, comperimus in basilicis nec luminaria ministrari, *Mansi*, op. cit., VIII, 542.

(2) *Per singula territoria presbyteri* vel ministri ab episcopis, non prout libitum fuerit, a vicinioribus sed a suis propriis (scil. episcopis) per annos singulos *chrisma* petant, appropinquante solennitate paschali; nec per *quemcumque ecclesiasticum*, sed si qua necessitas aut ministrorum occupatio est, per *subdiaconem*: quia inhonorum est *inferioribus* summa committi. Optimum autem est, ut ipse suscipiat, qui in tradendo usus est. Si quid obstat, saltem is, cuius officii est, *sacrarium* disponere et sacramenta suscipere, *Mansi*, op. cit., VI, 453.

(3) Doveva essere inviato il primo suddiacono, ut ad media quadragesima *presbyteri* *chrisma* petant et, si quis infirmitate detentus venire non potuerit, ad archidiacono *suum archisubdiaconum* transmittat, *Mansi*, op. cit., IX, 912.

(4) *Attonis*, Opera, ed. Buronzo del Signore, Vercelli, 1778, II, Canones, pag. 274: *Presbyteri*, qui per *Dioeceses Ecclesias* regunt, non a quibuslibet *Episcopis*, sed a suo, nec per *juniolem Clericum*, sed per se ipsos, aut per illum, qui *sacrarium* tenet, ante *Plaschae* sollemnitatem *Chrisma* petant,

ai presbiteri, mentre ai diaconi soltanto di leggere omelie (1). La comunione di vita creava anche dei controlli reciproci utili per la condotta morale e per la disciplina. I preti avevano l'obbligo, come i vescovi, di tenere sincelli (2).

Nella legge di papa Zozimo era tracciata una carriera, una serie di gradi sacerdotali, ed in quei gradi l'istruzione doveva riguardare non solo il rito e la liturgia, ma anche le lettere. Il lettore, che era nel primo grado della gerarchia, doveva saper leggere e il primo testo scolastico era per tutti il libro della preghiera. *Doctrina* e *docere* erano termini usati dagli scrittori per indicare la predicazione, l'apostolato religioso. Una precisa distinzione fra istruzione religiosa e letteraria elementare è quasi impossibile a farsi, ed anzi l'una, la religiosa, suppone, sia pure in grado minimo, l'altra.

(1) Conc. Vaison, a. 529, c. 2: Placuit, ut non solum omnes in civitatibus, sed etiam in *omnibus parochiis* verbum faciendi daremus presbyteris potestatem: ita ut si presbyter, aliqua infirmitate prohibente, per se ipsum non potuerit praedicare, ss. patrum homiliae a diaconibus recitentur. Si enim digni sunt diacones, quod Christus in evangelio locutus est, legere, *Mansi*, op. cit., VIII, 727.

(2) Concilio Tours, a. 567, can. 20: quocienscumque archepresbiter seu in vico manserit seu ad villam suam ambulaverit, unus *lectorum* canonicorum suorum aut certe aliquis de numero *clericorum* cum illo ambulet et in cella, ubi ille iacet, lectum habeat pro testimonio.... reliqui *presbyteri et diaconi ac subdiaconi* hoc studeant, ut mancipiola sua ibi maneant, ubi uxoris suae..... illi vero archipresbyteri, qui talem cautellam super *juniores suos* habere noluerint..... poenitentiam agant pro *sibi credito clero*: *Mansi*, op. cit., IX, 797. Concilio Toledo, a. 633, ingiunse ai vescovi, preti, diaconi di avere sincelli, can. 22, 23, *Mansi*, op. cit., X, 626. Cfr. *Thomassino*, Vet. et nov. ecclesiae disciplina, Venezia, 1760, tom. I, 416, De syncellis, che cita per l'Italia l'opuscolo col quale Ennodio spiega la nuova legge, promulgata in Italia nel suo tempo, la quale imponeva ai vescovi di tenere con sé in famiglia alcuni chierici, che potessero far testimonianza della loro vita e allontanare le calunnie delle persone malediche; questa legge fu indi estesa anche ai preti e ai diaconi. I chierici famigliari furono detti in greco *sincelli*, in latino *cellulares*.

Così scuola religiosa e di cultura elementare, e almeno di lettura, doveva essere quella citata a modello dal concilio di Vaison, epperò sempre insegnamento di contenuto essenzialmente religioso e professionale. La missione di insegnare agli umili se l'era assunta la Chiesa fin dai primi tempi. Spentasi poi quasi la scuola di Stato, la Chiesa, favorita prima dalla tendenza religiosa della scuola gotica Cassiodoriana, poi dalla reazione antipagana di Giustiniano, nella lontananza degli imperatori, rimase nel territorio scolastico la sola autorità efficace e direttiva. Passò alla Chiesa la cura dell'istruzione elementare, e in ogni parrocchia si insegnò ai giovani chierici, come naturalmente anche ai giovani laici, il leggere e quanto occorreva per servire l'altare (1).

La parrocchia doveva essere non soltanto un centro religioso, ma un centro anche dove l'uomo avesse potuto trovare tutti i soccorsi necessari alla sua vita intellettuale ed economica, e quindi sorgevano in essa iniziative dirette non solo alla beneficenza, ma anche alla scuola.

L'Imbart de la Tour, il quale ciò rileva, riferisce ciò che fece in Francia Carlomagno nell'anno 789: esso raccomandò ai vescovi la creazione di scuole elementari per i fanciulli. Ogni villa dovette così avere una scuola, ma in ogni caso, questo insegnamento primario era esclusivamente religioso. L'insegnamento era affidato al curato, egli dirigeva la scuola, oppure l'affidava ad un suo chierico. L'insegnamento non comprendeva che qualche lezione di lettura, di canto e di calcolo. In realtà la Chiesa vedeva soprattutto nella scuola una preparazione al sacerdozio; essa vi reclutava i suoi chierici e insegnava ai laici a comprendere o almeno a leggere i suoi libri (2).

Però se questo fu il risultato in Francia di una legislazione formale, in Italia noi troviamo esempi di moti spontanei di singoli, diretti — sembrerà strana coincidenza — ad un tempo alla for-

(1) *Manacorda*, op. cit., I, 11, 13, 16. *Salvioli*, *L'istruzione in Italia prima del mille*, Firenze, 1912, 9 s.

(2) *Imbart de la Tour*, op. cit., p. 100.

mazione di una comunità religiosa e alla formazione di una scuola. Un certo Claudianus, nell'anno 750, allora soltanto *presbyter*, mettendo in comune beni insieme con un suo fratello e dei suoi nepoti, edifica nel casale Terenziano, poco lontano dal monastero di Farfa, un *monasterium ita ut* — dicono costoro — *fili nostri ibi tenderent, et in ejus traderentur servitio, et ad discendum litteras* (1). Claudiano soltanto più tardi, quando era più avanti negli anni, indossa *vestem monachicam* e fa così passare il casale Terenziano al monastero di Farfa. Ma egli fondò il *monasterium* quando era soltanto *presbyter* ed ivi egli rimase ancora un certo tempo quale *presbyter*. Questo esempio ci deve mettere sull'avviso intorno al significato preciso che la parola *monasterium* assume talora quando la si incontra nelle antiche carte.

Ed in questo esempio noi troviamo che il *monasterium* e la *schola*, intesa nel senso didattico, appaiono così strettamente uniti fra loro, che è inutile ogni ulteriore dimostrazione per provare lo scopo ed il contenuto essenzialmente educativo e formativo di ogni corpo religioso, sia esso detto *collegium*, sia esso detto *monasterium clericorum*, sia esso detto *plebs clericorum*.

Il clero plurimo e di vario grado era dunque in San Giorgio nella Valpolicella per formarsi canonicamente, e cioè, secondo i canoni, prepararsi al sacerdozio. Quindi doveva permanere nei diversi gradi degli ordini inferiori nella misura degli interstizi di tempo; doveva apprendere i primi rudimenti del sapere ecclesiastico, doveva attendere ad esercitazioni scolastiche, doveva essere alimentato, nu-

(1) *Troya*, op. cit., IV, p. 372 s. Giudicato nella causa del prete Claudiano coi suoi nepoti sul casale Terenziano vicino a Farfa: Claudianus presbyter et monachus.... dicens.... aedificavi pro anima mea monasterium sancte Mariae et sancti Archangeli Michaelis....; Vitulo germano suo e i suoi nepoti affermano invece di aver messo in comune i loro beni ut commune nobiscum ibidem aedificare deberet monasterium, ita ut filii nostri ibi tenderent, et in ejus traderentur servitio, et ad discendum litteras.

trito, calzato. Gli elementi, che altrove abbiamo visto dissociati, qui si ricompongono.

Plebs dovette essere San Giorgio. Tuttavia di essa non ci rimane sicura menzione se non nella bolla di papa Eugenio del 1145: « *plebem S. Georgij cum capellis et decimis et familiis et dimidia curte* » (1).

La sua parrocchialità plebana si manifesta però anche nel secolo ottavo. Sorta la chiesa plebana in mezzo a ruderi ed avanzi di costruzioni romane, avanzi di carattere civile e religioso pagano, variamente utilizzati nella nuova costruzione, sorta al centro più popoloso del pago degli Arusnati (2), in posizione dominante sopra una grande strada, quella solcata dall'Adige per l'Allemagna, essa ci presenta topograficamente tutte le caratteristiche dell'antica pieve rurale.

Nell'anno 712 vi troviamo dei *presbyteri*, due *presbyteri*, detti *custodes* e venerabili, il che dimostra che le funzioni che si compivano nella chiesa erano d'importanza, data la vastità della giurisdizione, e comprendevano tutte quelle di un culto completo e permanente (3): nella chiesa di San Giorgio si prega, si sacrifica, si battezza, nei pressi di essa si seppellisce. Vi erano infatti dei *fossari*, cioè degli infossatori, pur essi spesso elencati fra i gradi della gerarchia, gli inferiori gradi della gerarchia: il che dimostra che doveva esservi un cimitero, delle sepolture (4). L'altare e il ciborio, retto dalle colonnette iscritte, era finemente lavorato, e aver voluto ivi tramandare i nomi dei *confratres* stava a provare che l'opera era ritenuta di pregio e degna del tempio. Alcune parti della chiesa, come le absidi, rimontano, secondo alcuni, al secolo ottavo (5). Più

(1) *Biancolini*, op. cit., I, 195.

(2) *Orti Manara*, op. cit., p. XII, ss.

(3) *Orti Manara*, op. cit., p. XXXIX s. parla dell'ufficio dei *custodes*, i quali di solito erano diaconi, mentre qui è singolare che siano presbiteri e più d'uno.

(4) *Orti Manara*, op. cit., p. XLIX.

(5) *Orti Manara*, op. cit., p. XXXII. *Cattaneo*, L'architettura in Italia dal secolo sesto al mille circa, Venezia, 1888, p. 82, fa risalire alcune parti della chiesa al secolo settimo.

tardi è detta espressamente *plebs*, con attribuzione di decime e di cappelle, segni pure questi di sicura parrocchialità, ma anche di parrocchialità molto antica, giacchè tanto le cappelle, quanto il distretto decimale, che anche oggi si può riconoscere, comprendono un territorio vastissimo, quale appunto si addiceva ad una *plebs* originaria e matrice (1).

Ma certo sarebbe poco probabile che i chierici sottoscrittori delle colonnette avessero scritto i loro nomi quando ciascuno di loro fosse stato addetto, con più o meno piena giurisdizione, presso titoli minori o fossero essi stati residenti separatamente. Avranno potuto avere anche titoli minori ove servire e adempire determinate funzioni saltuariamente, ma la loro sede era nella matrice di San Giorgio; non avrebbero scritto infatti i loro nomi a memoria di una congrega occasionale.

È opportuno quindi inferirne che in San Giorgio esistesse una vera comunità parrocchiale, che San Giorgio fosse un'istituzione parrocchiale corporativa, che ivi fosse una corporazione, un *collegium*, che vi fosse una *plebs clericorum*. Se gli indizi dedotti non sembrassero sufficienti, giova sapere, a titolo di conferma, che più tardi la chiesa ci si rivela come una vera e propria collegiata, come una collegiata parrocchiale retta sempre da presbiteri, solo nel secolo XIII da un arciprete (2); ed accanto ad essa sorge, o meglio risorge ricostruito ed ampliato nel secolo decimo, ché a questo tempo

(1) *Orti Manara*, op. cit., p. XI ss. La chiesa fu edificata sopra avanzi romani che conservano memorie di numerose divinità pagane e di numi epicori. Fu pieve con vasta giurisdizione sulla Valle d'Adige da Peri a Ponton, limitata ad occidente dall'Adige, a oriente dal Progno, comprendente i monti fra questi due fiumi sino a Peri, della lunghezza in senso longitudinale di km. 10 circa. Ciò risulta dall'ancora esistente decimaria e dalle cappelle che dall'antica matrice dipendono e percepiscono quote di diritti decimali.

(2) *Biancolini*, op. cit., IV, 658, s.

risale, un chiostro, il quale tuttora può vedersi ed è il più bello e grazioso dei chiostri della provincia veronese (1).

Se i chierici inservienti della chiesa si scrivono sulle colonnette dell'altare, vuol dire ancora che quell'altare servivano e di quell'altare dovevano vivere. Quindi almeno una certa, sia pure parziale, comunione delle offerte doveva esservi: ciò che già nota il Biancolini. *De donis* (2), dice infatti la iscrizione, fu costruito l'altare, il ciborio. Accanto al Dio o al Santo i suoi ministri ponevano le scritte dei loro nomi: ciò vuol dire che essi vi partecipavano del proprio: con le offerte ricevute in cambio delle loro opere, con le oblazione fatte sull'altare di S. Giovanni Battista, il santo protettore dei Longobardi (3). Sull'altare e all'altare che essi servivano e sul quale vivevano, essi chierici, nei varii ordini, donano e dedicano. La chiesa di San Giorgio formò presumibilmente ed allora, od anche prima d'allora, — chè la pieve doveva essere molto più antica dell'ottavo secolo — un condominio di beni e di decime che si è perpetuato sino ad oggi (4).

Resta la questione di *magester Ursus* e suoi discepoli *Juvantino* e *Juviano*.

(1) *Orti Manara*, op. cit., p. L. *Righi*, Restauri al chiostro della chiesa di S. Giorgio di Valp., in *Arch. Stor. Veron.*, vol. 23, Verona, 1884, p. 101, 119: il carattere architettonico del chiostro afferma che non sia posteriore al mille.

(2) *Orti Manara*, op. cit., p. XXXIV, cita sulla interpretazione della formula *de donis* vari scrittori.

(3) *Orti Manara*, op. cit., p. XXXV.

(4) Dell'antica comunione patrimoniale plebana o massa comune, sulla quale i singoli partecipanti avevano diritti di partecipazione per distribuzioni, le quote o singole porzioni, col tempo, quando venne a mancare il collegio per lo scioglimento della vita comune, assunsero la figura di benefici semplici chiamati anche ora — poichè anche oggi sussistono — chiericati. Nell'anno 1505 per formare nel Duomo la cosiddetta Mensa Cornelia, la pieve clericale di S. Giorgio venne scemata di un chiericato annesso permanentemente alla Mensa Cornelia stessa; *Biancolini*, op. cit., I, 144; *Spagnolo*, *Le scuole accollitali in Verona*, Verona, 1915, p. 28 ss., 225. Il condominio di campi e di decime in

Dopo quello che si è detto, non c'è da meravigliarsi se il Biancolini, e qualc'altro dopo di lui, abbiamo ritenuto trattarsi di una scuola parrocchiale come quelle altre che abbiamo già visto (1).

Ma contro il Biancolini e gli altri, una selva di storici dell'arte, senza critica riflessa, hanno creduto di scorgere in *Ursus*, un maestro scultore, un maestro comacino, un nuovo artista del marmo. C'è anche chi ha creduto di poterlo identificare con altro *magister Ursus* che costruì, sempre nel tempo longobardo, ma molto più tardi, un altare a Ferentillo nell'Umbria (2).

Peri, Dolcè, Volargne, Ponton, Cargagnaco, S. Ambrogio, S. Giorgio, Mazzurega, Cavalò, Monte, con dodici porzioni, vige tuttora sotto il nome di « Pieve clericale di S. Giorgio » o « Reverendi Chierici di S. Giorgio ». L'arciprete gode il quarto dei redditi comuni e paga pure il quarto delle spese. I cappellani e il sindaco hanno un fisso. Di quello che resta si fanno le dodici porzioni suddette. I cappellani sono quelli delle chiese di Dolcè, Volargne, Ponton, Mazzurega, Cavalò, le più antiche cappelle, le quali sono diventate parrocchie solo dopo il secolo XV. Notizie tratte dall'Archivio della Curia ecclesiastica di Verona e dallo *Stato Personale* del clero veronese, Verona, 1911, p. 33, 34, 36, 39.

(1) *Biancolini*, op. cit., VI, 62; *Dresdner*, Kultur und Sittengeschichte der Italiener Geistlichkeit in 10 und 11 Jahrhundert, 1890, 245; *Salvioli*, op. cit., 88.

(2) *Maffei*, op. cit., II, 526, 579; *Venturi*, Storia di Verona, 1825, I, 145; *Orti Manara*, op. cit., p. XLIV; *Troya*, op. cit., III, 558; *De Rossi*, Ferentillo, in Bull. archeol. crist., Roma, 1875, 155 ss.; *Cattaneo*, op. cit., p. 82; *Boito*, Questioni pratiche di belle arti, Milano, 1893, p. 305; *Da Lisca - Simeoni*, Mostra di arte sacra, nell'Adige del 6 marzo 1898; *Rivoira*, Le origini dell'architettura lombarda, Roma, 1901, I, 190; *Sormani - Moretti*, La provincia di Verona, Verona - Firenze 1904, III, 135; *Gnoli*, Gli antichi altari dell'Umbria in Augusta Perusia, I, fasc. 10, p. 145, Perugia, ottobre 1906; *Simeoni*, Guida di Verona, 1909, 305; *Priuli Bon*, Intorno alla chiesa di S. Giorgio, in Madonna Verona, 1912, fasc. 23, 138, 147; *Da Lisca*, nella Miscellanea per le nozze Brenzoni - Giacometti, Verona, 1924; *Vallarsi*, Sacre antiche iscrizioni, Verona, 1759; *Cavazzocca Mazzanti*, Un nuovo archivolto del ciborio di S. G. V., in Madonna Verona, ottobre - dicembre 1908, pag. 145.

Noi crediamo che per ora, con le attuali fonti, la questione non sia precisamente risolvibile.

Ma volendo esercitare uno sforzo di interpretazione logica, ci sembra che le due iscrizioni, fatte su due colonnine diverse, rappresentino tuttavia un unico contesto di pensiero. Nell'una abbiamo i nomi dei presbiteri e del diacono scrittore, nell'altra i nomi del maestro, dei suoi discepoli e dei fossari. I fossari vengono da ultimo, dopo tutti gli altri, chè essi sono infatti i gradini ultimi ed infimi della gerarchia e chiudono perciò il testo della iscrizione. Vero è che la logica spesso non soprassiede alle azioni umane e che del resto non è proprio certo che il pensiero degli scrittori fosse così ordinato e preciso. Però neppure la parola *edificare* ci apparisce come un ostacolo. *Ursus magester* edificò il ciborio: edificare non è sinonimo sempre di costruire perchè la parola può anche essere adoperata in senso traslato. Ed inoltre perchè esso *Ursus* non usò, nè fece seguire al suo nome l'attributo di *comacinus* (1)?

Vi sono istituzioni a Verona e nel Veronese che prendono, nei documenti, la denominazione di *scholae sacerdotum*. Le *scholae sacerdotum* sono un'istituzione veronese ed anche di qualche altra città d'Italia. Ma nel Veronese esse sono e ci si manifestano alquanto numerose. Le troviamo dappertutto, nella città, come nella campagna, dal secolo ottavo alla prima metà dell'undecimo. Troviamo scuole anche presso pievi rurali, e una appunto è proprio nella Valpolicella, a San Floriano, ed ebbe una storia, durata parecchi secoli, di collegialità parrocchiale. San Floriano è lontana da San Giorgio soli pochi chilometri. Aveva un territorio parrocchiale anche ora quasi ben riconoscibile dalle sue cappelle e dal suo distretto decimale. Con San Giorgio e con Negrar, San Floriano si divideva spiritualmente la Valpolicella. Anche Negrar è stata parrocchia, anzi *plebs* e collegiata di chierici. A San Floriano nell'anno 1054 troviamo menzionata, menzionata soltanto, una *schola sacerdotum*.

(1) *Troya*, op. cit., IV, p. 672 s., in carta a. 739 v'è un *magister* che aggiunge alla sua qualifica l'attributo di *comacinus*.

Non tutte però le pievi rurali erano organizzate a *scholae*, né le *scholae* erano soltanto presso le pievi rurali, ma potevano anche trovarsi presso chiese non parrocchiali. Quindi San Giorgio poteva, nonostante la vicinanza con San Floriano, avere o non avere una sua *schola*.

Ma se questa notizia di *schola* appartiene al secolo medesimo, troviamo bensì menzionata sulla fine dell'ottavo secolo una *schola sacerdotum* in Verona presso la cattedrale, e nel nono secolo una *schola sacerdotum* a Sezano, poco lontano da Verona. Ma Sezano forse in quel tempo non era chiesa plebana e dipendeva dal monastero di Santa Maria in Organo. Nel decimo secolo esiste una *schola sacerdotum* presso la pieve di San Martino in Valpantena; nella pieve di Ronco v'è un collegio di chierici assoggettato alla *schola* della cattedrale, detta *caput scholae*. Nel decimo secolo v'è anche una *schola sacerdotum* a Santo Stefano di città e a Vangadizza. Nell'undecimo secolo una *schola sacerdotum* è a San Siro presso la pieve di San Pietro in Castello, ed un'altra presso la pieve di Cerea.

Queste sono le *scholae* rivelateci dalle carte e mediante le nostre ricerche. Ma non è escluso che ce ne siano ancora altre. Poichè intorno a San Giorgio, non nella sola Valpolicella, ma nella diocesi veronese è un fervido pullulare di chierici: collegi di chierici nella città di Verona, collegi di chierici nelle sue campagne, collegi di chierici nelle valli tridentine a sud soltanto di Trento, collegi di chierici in quasi tutte quelle chiese plebane della diocesi veronese che tali sono chiamate nella bolla di papa Eugenio del 1145; chiese plebane e collegiate queste, *plebes clericorum* che durano sino al tardo medio evo ed in qualche caso anche oltre.

Così il titolo preposto a questo lavoro di « *plebs cum schola juniorum* » si spiega bene ora, ed esso fu scelto per cogliere e richiamare fin entro il secolo ottavo, con la parola *schola*, il lato più caratteristico e saliente della costituzione parrocchiale veronese, cioè la collegialità.

La chiesa di San Giorgio in Valpolicella, ripetiamo, fu pieve con un collegio di chierici *juniores* che erano ivi addetti e ad essa ascritti per raggiungere, attraverso la disciplina e il tirocinio, i superiori gradi della gerarchia.

Con la illustrazione e l'interpretazione dei suoi marmi scolpiti, abbiamo voluto estrarre l'esempio più antico a noi noto di clero plurimo o collegiale; l'abbiamo messo in relazione con le tradizioni cristiane più remote, con quelle contemporanee dei paesi romano-latini, i quali più presto hanno sentito l'influsso dell'organizzazione cristiana; ma abbiamo altresì voluto fissare questo punto, che è il più vetusto per la storia della costituzione plebana veronese, il punto di partenza per lo svolgimento di una futura trattazione (1).

Il caso di San Giorgio Valpolicella, che si manifesta con elementi di non copiosa espressione, non sopporta amplificazioni eccessive, dalle quali ci siamo astenuti. Ci siamo invece posti entro i limiti della più proba constatazione dei fatti e degli immediati e necessari riavvicinamenti. Epperò fin d'ora possiamo, di contro la dottrina e la storia giuridica tradizionale, rivendicare, anche fuori dei confini territoriali della chiesa ricettizia napoletana, l'esistenza di quella che possiamo chiamare *plebs clericorum* in opposizione ed in antitesi alla *plebs presbyteralis*, della *plebs* cioè retta e governata da un gruppo di chierici, in opposizione a quella retta e governata da un solo prete o arciprete che sia, della *plebs* in altre parole fondata sopra una corporazione, in antitesi alla *plebs* intesa come istituzione individua, nella concezione della quale dall'elemento personale si faccia completa astrazione.

In seguito volendo determinare le note caratteristiche di questa costituzione plebana, nelle ulteriori manifestazioni che ci presentano i *collegia* e le *scholae sacerdotum* veronesi, noi avremo modo di osservare come l'idea antica della comunità cristiana non disparve neppure nell'età feudale.

GIUSEPPE FORCHIELLI
dell'Università di Urbino.

(1) Riserviamo ad un nostro prossimo lavoro le citazioni relative alle *scholae sacerdotum*, e alle *plebes clericorum* o semplicemente *collegia clericorum*.

LA MARINA MERCANTILE
E IL COMMERCIO MARITTIMO NAPOLETANO
NEL SECONDO PERIODO BORBONICO

Alla fine del Settecento, l'autore di una memoria anonima e inedita (1), quasi riassumendo in breve quanto l'evidenza metteva in luce, incitava il governo borbonico alla costituzione di una forte marina mercantile: « Il fondamento di un commercio utile è la potenza marittima..... Qual dimostrazione più evidente della necessità della marina pel commercio? La Francia e l'Inghilterra vengono a prendere i nostri generi e ci lasciano non denaro, non oro, non argento ma le loro manifatture che sono i nostri generi stessi da loro lavorati. Prendono i nostri generi per uno e li rivendono a noi stessi lavorati, moltiplicati per dieci.... Dunque se vogliamo far commercio, altra risorsa non abbiamo che la marina per trasportar da noi stessi i nostri generi e riportar denaro ». E parecchi anni più tardi, nel 1834, l'autore di una relazione anonima del Ministero di guerra e marina (2) ammoniva: « Un governo saggio e della prosperità pubblica sollecito ricusar non deve le operose sue attenzioni alla marina mercantile, siccome quella che, apprestando con la esportazione

(1) *Stato della marina e del commercio nelle Due Sicilie in confronto agli altri regni d'Europa*, in **Arch. Stato Napoli**, *Scritture di Acton*, XXIII, 2. Cfr. su argomenti affini, per la stessa epoca, id. id., IV, 6 - 12, 15 - 6, e XXVII, 4.

(2) *Schiarimenti da servire alla compilazione dell'articolo sulla statistica della marina mercantile etc.*, in **A. S. N.**, *Min. guerra e marina*, fascio 3652.

modi facili e spediti allo smercio degl' indigeni prodotti, aumenta a gradi a gradi la massa della nazionale ricchezza e fa fiorire ad un tempo le industrie rurali, le arti, le manifatture, etc. ». Nè mancavano a tali considerazioni di carattere generale, considerazioni più strettamente locali: « Nessuno potrà richiamare in dubbio — scrive anche nel 1834 un ufficioso scrittore degli « Annali delle Due Sicilie (1) — essere il Reame di Napoli per felice positura acconcissimo a' traffichi: quasi nel cuore del Mediterraneo; eccetto che da una parte, da tre mari bagnato; nelle sue lunghissime coste pieno di golfi e seni e baje e cale d'ogni maniera; abitato da numerosa popolazione littorana, dedita alle cose marinaresche, pronta, risoluta, sobria, intelligente ». Verità, tutte queste, evidenti ma che purtroppo non potettero dar frutti in pratica — malgrado le antichissime tradizioni marinare del nostro popolo meridionale — nel Settecento, nella prima restaurazione borbonica e nel periodo francese a cagione dello stato di guerra quasi permanente, per la « mancanza di una marina guerriera che avesse potuto difendere i siti lunghesso il mare ed in generale la nostra navigazione da' pirati africani » (2), per i gravosi privilegi accordati alle marine francese, inglese e spagnola, per l'antiquata legislazione marinara. È con la seconda restaurazione borbonica che cominciano i prodromi della rifioritura della nostra marina mercantile; rifioritura sospinta e aiutata dalla pace ristabilita in Europa, dalle nuovi leggi di navigazione del 1816, 1818 e 1826 e infine dall'accordo intervenuto con le potenze barbaresche (1816), per cui mezzo, malgrado « l'offesa del nazionale orgoglio, si salvò per piccola mercede i commercianti dal pericolo di schiavitù, il commercio da molti danni » (3).

(1) *Specchio della marina merc. de' Reali Domini al 1° luglio 1833*, in *Annali cit.*, IV, fasc. VII, Napoli, 1834, p. 23.

(2) L. **Bianchini**, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, 3^a ed., ivi, stamp. Reale, 1859, p. 379.

(3) P. **Colletta**, *Storia del Reame di Napoli*, l. VIII, c. II, n. XXXII (ed. Losanna, Buonamici, 1862, II, p. 215). Cfr. anche V. **Morelli**, *I « Barbareschi » contro il Regno di Napoli*, ivi, Ceccoli, 1920, pp. 34 - 41.

È pertanto dal 1816 che comincia la vera storia di una numerosa e notevole marina mercantile napoletana, che sempre più andò sviluppandosi per inserirsi quindi, nel 1860, in quella del nuovo Regno d'Italia. Ma quali furono le vicende di questa marina? quali i dati essenziali della sua costituzione? quali i dati del commercio marittimo del Mezzogiorno?

Malgrado l'evidente importanza dell'argomento, finora — tranne qualche pubblicazione ufficiale degli « Annali delle Due Sicilie » (1) — fu solo il Bianchini nella sua nota e celebrata opera (2) che cercò rispondere a queste domande: perché quasi niente vi aggiunge l'Arias (3), come ben poco, prima, vi avea accennato Matteo de Augustinis (4), il noto docente privato di scienze economiche (5). Chè anzi notizie assai contraddittorie ed evidentemente errate ci danno questi due ultimi autori: il secondo restringe la marina mercantile napoletana a sole 700 o 800 tonnellate nel 1806, 1200 nel 1815, 8000 nel 1824, ponendo così cifre di una esiguità assurda (6), il primo, viceversa, pone una cifra troppo grandiosa per il 1855: 913006 tonnellate! (7) Nè, d'altra parte, è facile orientarsi fra i più disparati giudizi: chè mentre il Bianchini nota e dimostra l'incremento e il rapido rifiorire della nostra marina, ecco

(1) Cfr. nota prec. e note segg.

(2) Op. cit., spec. a pp. 534 - 46.

(3) *La questione meridionale*, I, Bologna, Zanichelli, [1920], pp. 163 - 70.

(4) *Della condizione economica del Regno di Napoli*, ivi, tipografia Manzi, 1833, a pp. 83 - 9.

(5) Su di lui, cfr., per tutti, A. Zazo, *Da R. di Benevento a F. de Sanctis*, (in collab. con me), Napoli, Itea, 1926, pp. 237 - 43; nonchè M. Pantaleoni, in *Palgrave's Dictionary of Political Economy*, ed. Higgs, London, Macmillan, 1925, I, p. 72.

(6) P. 88: nel 1825 il tonnello era di 107938!

(7) P. 163: l'A. dichiara di riferire dal Bianchini, ma questi (cfr. più oltre) dà la cifra di 212965.

che il De Cesare parla di « lento progresso » (1) e che già prima alcuni scrittori la denigravano addirittura, come, a tacer d'altri, fece nel 1848, Domenico Cervati, già capitano del genio idraulico, in un raro opuscolo (2), ove parla con disdegno del ministro Santangelo (da lui raffigurato quale un'oca vestita delle penne del pavone) e ove tratta dello squallore, della ruina, delle deplorabili condizioni della marina.

Noi, appunto in base a quanto ci dicono lavori editi, ma specialmente a quanto ci dicono documenti inediti del R. Archivio di Stato di Napoli, cercheremo di ricostruire rapidamente le vicende della marina mercantile e del commercio marittimo del Mezzogiorno dal 1816 al 1860 (3).

* * *

Anzitutto, accennerò ad alcuni dati statistici essenziali (4): il Bianchini ci dà soltanto quelli del 1825 e 1855; con il sussidio

(1) *La fine di un Regno*, I, 3^a ed., Città di Castello, Lapi, 1909, p. 194.

(2) *Considerazioni sullo stato attuale della marina merc. e proposta di necessarie riforme*, Napoli, tip. Manuzio, 1848.

(3) Le nostre indagini riguardano soprattutto la marina a vela, chè per quella a vapore si ha ora il notevole lavoro di **C. Perfetto**, *Vicende della marina merc. a vap. nel Reame delle Due Sicilie*, estr. *Atti R. Istituto d'incoraggiamento*, Napoli, 1923. Sull'argomento, però, altre ricerche potrebbero condursi nell'Arch. di Stato di Napoli, su docc. sconosciuti al Perfetto. Ad es., sul « Ferdinando II » e il « S. Wenefreda » cfr. *Min. marina*, fasci 117, 713, 717; *Delegazione di Salute al porto di Napoli*, rapporti del 1849; sul « Nettuno », *Min. marina*, fasci 717 e 722; *Deleg. Salute*, id.; *Min. Finanze*, esercizio 1846, cap. 86; sul « Veloce » del Duca Torlonia, *Min. marina*, fasci 717 e 723; sui piroscafi dell' « Impresa dei piroscafi Siciliani » (Florio), *Min. marina*, fascio 296; sul contratto di noleggio fra il governo italiano e la « Compagnia di navigazione a vapore » stipulato il 3 ottobre 1860, per i piroscafi « Amalfi », « Sorrento » e « Mongibello », cfr. *Min. marina*, fascio 296.

(4) I dati — ripeto — riguardano la marina a vela; quella a vapore solo intorno al 1860 raggiunse le 20 unità: cfr. **Perfetto**, id., p. 81.

degli « Annali delle Due Sicilie » e di alcuni documenti inediti, darò anche quelli del 1818, 1833, 1834, 1838, 1839.

Sappiamo così che nel 1818 v'erano 2387 navi (1); nel 1825, 5008 (2); nel 1833, 5328 (3); nel 1834, 5493 (4) — di cui 1240 nella sola provincia di Napoli (5) —; nel 1838, 8892 (6); nell'anno seguente, 9174; nel 1855, 8988 (7). Parallelamente, il tonnello saliva da 107938 del 1825 a 168320 nel 1834, e a 213298 nel 1839 per restare quasi stazionario — 212965 — nel 1855; e anche parallelamente i marinai imbarcati che nel 1834 erano 36267 — di cui 12120 nella sola provincia di Napoli — salirono a 52514 nel 1839 (8).

Navi, queste, barche e barchette (9), costruite quasi per intero nel Regno, chè nel 1833 solo 90 ne appaiono costruite

(1) *Specchio cit.*, *Annali* 1834.

(2) **Bianchini**, *id.*, p. 541.

(3) *Specchio della marina merc. al 1° gennaio 1839*, in *Annali civili*, LXXV, fasc. LI, 1841; cfr. relazione ministro Santangelo. Lo specchio invece cit. del 1834 dava la cifra di 3283, ma il ministro nota che la sua cifra era dovuta a nuove ricerche da parte degli intendenti.

(4) *Specchio marina merc., al 1° gennaio 1834*, in *Annali civili*, VII, 1835, fasc. XIII, pp. I - VII.

(5) A. S. N., *Min. marina*, « Stato de' Bastimenti di R. Bandiera ascritti alla prov. di Napoli..... dal 1816 a tutto giugno 1834 »: fu ricavato dai Registri della Commissione marittima di Napoli.

(6) Cfr. questa e seg. indicazione in *Specchio* 1839 cit.

(7) **Bianchini**, *id.*, p. 541.

(8) Cfr. i tre *Specchi* cit., lo *Stato* cit. e **Bianchini**, *id.*

(9) Per la nomenclatura del naviglio, riferirò qui quelle dello *Stato* cit. e quella del **Bianchini**, *id.*, p. 541. Il primo classifica in « polacche, brigantini, pinchi, golette, bombarde, schiabecchi, mistici, filuche, filuconi, gozzoni, tartane, tartanelle, martigani, marielli, bovi, paranzelli, gozzi »; il secondo in « barche, brigantini, brik - schooner, golette, navi, polacche, mistici, trabacoli, pielaghi, feluche, feluconi, pinchi, martingane, cutter, bombarde, bovi, braciere, velacciere, paranze, paranzelli, sciabecchi, speronari, tartane, tartanoni, tartanelle, martinganelle, scoglierie, banche, gozzi ».

all'estero; nel 1834, 138; nel 1839, 237 (1). Quanto, poi, a maggiori particolari, ne abbiamo per alcuni anni: fra le navi efficienti nel 1833, occorre notare che 222 stazzavano dalle 200 alle 300 tonnellate e 42 dalle 300 in poi; fra quelle efficienti nel 1839, dette cifre erano portate, rispettivamente, a 245 e a 64 (2); fra quelle del 1855, infine, come riporta il Bianchini (3), si hanno 16 *piroscafi* di globali 3859 tonnellate, 16 *barche* di 6913 tonnellate, 6 *navi* di 2036 tonnellate, essendo frequente la costruzione di legni fino alla portata di 800 tonnellate l'uno. Quanto all'uso di questo naviglio, sappiamo che nel 1834, 4455 erano addette alla pesca e al cabotaggio e 938 per il commercio con l'estero, e che nel 1839 le cifre salirono, rispettivamente, a 7715 e a 1459 (con marinai 38066 e 14448) (4). E quanto alla dislocazione delle navi, per la provincia di Napoli, sappiamo che, nel 1834, se ne trovavano a Napoli 233, a Piano 175, a Castellammare 133, a Procida 142, a Torre 379 (5).

Insomma, come nota il De Augustinis (6), « dal 1816 e più di tutto dal 1824 [al 1833]..... la nostra crescente e prosperante Marina..... fece un passo inatteso anche pei più previdenti »; o, come nota il Bianchini (7), essa dal 1825 al 1855 si raddoppiò quasi, e anzi ebbe « il maggiore incremento per le navi di più grossa portata in una ragione molto maggiore dell'aumento totale », aumento « tanto più rilevante, in quanto si operò in mezzo a' grandi rivolgimenti che ebbe la navigazione..... per effetto de' piroscafi, e segnatamente de' piroscafi ad elica atti grandemente al trasporto delle merci in brevissimo tempo e con tenui noli »; nonché senza avere « grandi incoraggiamenti » governativi, essendo il contributo statale

(1) Cfr. i tre *Specchi* cit.

(2) Cfr. i due *Specchi* cit.

(3) Op. cit., p. 542.

(4) Cfr. i due *Specchi* cit.

(5) Cfr. lo *Stato* cit.

(6) Op. cit., p. 86.

(7) Op. cit., p. 542.

di soli 4 ducati a tonnellata. E ciò nonostante — occorre ancora notare — i trattati commerciali che Ferdinando I dovette nel 1816 e 1817 concludere con la Francia, l'Inghilterra e la Spagna, cedendo alle loro pretese (che rimontavano a trattati settecenteschi), con l'accordare alle merci trasportate da navi di quelle nazioni la diminuzione di dazio del 10 %, nei confronti della stessa nostra marina (1).

* * *

Ma se l'azione del governo solo per poco cooperava direttamente all'incremento del numero delle navi e all'aumento della loro portata, indirettamente vi provvedeva con il costruire o migliorare porti e fari, con il perfezionare o fondare scuole nautiche, con il favorire le compagnie di assicurazioni marittime, con il legiferare con spirito più consentaneo ai tempi, innovando e togliendo restrizioni.

E urgenti lavori si fecero a molti porti che si erano andati colmando, specie nell'Adriatico e nell'Jonio, come a Gallipoli, dove dal 1853 al 55 si lavorò alacrememente per ducati 31000; a Brindisi, ove sino all'agosto 1848 si spesero oltre 30000 ducati e altre costruzioni si fecero per altri ducati 547000 sino al 1856; a Molfetta, ove si spesero dal 1848 al 57 ducati 106000; a Barletta, ove nel 1852 - 3 si eseguirono rilevanti opere di cavamento e di costruzione; ad Ortona, ove nel 1847 si migliorò il porto, dedicandolo alla regina Maria Teresa; a Cotrone, ove nel 1818 si tentò spurgare il porto, spendendovi 807000 ducati, senza soddisfacenti risultati.

E porti minori si aprirono, a Ischia, iniziato nel luglio 1853 e inaugurato nel settembre dell'anno seguente, dove nel luglio 1855 già penetrò la fregata a vapore *Tancredi*, per l'importo totale di ducati 81056; e a Nisida, iniziato nel 1854 per l'importo di molte migliaia di ducati, dai 30 ai 35000 l'anno; e ciò mentre

(1) Cfr. **Bianchini**, id., pp. 447-8 e 473; **Arias**, op. cit., pp. 171-2.

che a Napoli si facevano grandiose opere per il porto militare e per quello mercantile, secondo il progetto del 1853 dovuto al Viollier, direttore dell'Amministrazione della navigazione a vapore. Spese, queste, sostenute dal governo, tranne pochi contributi comunali (1).

E molti fari furono rifatti, « adottando in essi tutti i migliori trovati di Arago e Fresnel » (2), dietro proposta di una commissione composta dal fisico Melloni, dall'ing. Lauria e dall'alfiere di vascello Vacca: uno di I ordine a Ischia, uno di III sulla torre del Molo, quattro di IV alla punta della Campanella, a Procida, a Nisida e a Castellammare, due di V a Baja e alla punta S. Gennaro, alcuni a lume fisso, altri a lume variabile (3). E fuori la provincia di Napoli citeremo con il Bianchini (4), come più importanti, quelli di Gaeta, Ponza, Giovanni a Piro, Scaura, Brindisi e Molfetta. A saggio della spesa relativa, ricorderò che il mantenimento del faro di Nisida era appaltato per 24 ducati al mese (5).

E scuole nautiche si mantengono in vita o si migliorano: a Napoli, Meta, Carotto, Castellammare, Gaeta, Bari, Reggio, Palermo, Messina, Siracusa, Giarre - Riposto, Catania, di cui alcune sorte fin dall'ultimo ventennio del Settecento su iniziativa del Valletta (6);

(1) Cfr. **G. Carelli**, *Sommario di un Resoconto de' porti, fari e lazzaretti costruiti, in costruzione od in progetto..... a tutto l'anno 1855*, Napoli, tip. Nobile, 1858, spec. a pp. 19, 29, 38, 59, 64, 67, 75, 79, 81, 86. Su un progetto di porto franco a Nisida e su quello di Messina, cfr., per tutti, **L. Bianchini**, *Sul progetto di un porto franco a Nisida e di un lazzaretto da peste a Miseno*, Napoli, tip. Flautina, 1834, e **R. Decreto portante la conferma dell'ampliamento del porto franco di Messina**, Palermo, tip. Virzi, 1852.

(2) **Bianchini**, id., p. 516.

(3) **Carelli**, op. cit., p. 7.

(4) Op. cit., p. 516.

(5) **Carelli**, id., p. 31.

(6) Su di esse, cfr., per tutti, **A. Zazo**, *L'istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767 - 1860)*, Città di Castello, « Il Solco », 1927, ad nomen.

e nuove ne sorgono nel 1831 a Trapani e nel 1833 a Procida (1).

E insieme compagnie di assicurazioni per rischi marittimi si sviluppano: la prima (« Società Napoletana di Assicurazione ») sorse nel 1818 e giunse fino ad avere un capitale di 110000 ducati, diviso in 110 azioni; nel 1823 sorse la « Compagnia del commercio di Napoli » con 100000 ducati; nel 1825 una a Sorrento; l'anno seguente un'altra a Napoli. Nel 1856, le società erano ben quindici con ingentissimo capitale (2).

Ma anzitutto fu la legislazione a progredire, specie per impulso del Medici (3). E se certo è enfatico quanto scrive il ministro Santangelo (4) in una relazione del 1835 « la bandiera napoletana più non isventolava, come per lo innanzi, ne' porti stranieri; e delle navi regnicole..... altre barattavansi a' forestieri, altre si limitavano a trafficare nelle coste del Regno, ed altre da ultimo, per mancanza di noleggi, trovavano nella pescagione l'unica loro risorsa..... *Ma*, caduto il continentale sistema, vennero in soccorso della marineria mercantile i salutari provvedimenti emanati dal re Ferdinando I e dopo di lui dall'augusto genitore della M. V.; i quali, rianimatala e trattata dal torpore in cui giaceva, la resero mano a mano più attiva ed intraprendente che prima non era »; è pur certamente vero che grandi miglioramenti vi furono.

Con il primo *atto di navigazione* del 5 luglio 1816 (5) si ridussero di molto le onerose riscossioni e i molteplici diritti che

(1) Cfr. *Specchio* del 1833, in *Annali* cit., e *Schiarimenti* cit., nella quale ultima relaz. è molto diffusa la parte che riguarda Procida.

(2) **Bianchini**, id., p. 549.

(3) Cfr. **Perfetto**, op. cit., pp. 32 - 3. Sul Medici, cfr. **L. Blanch**, *Il Regno di Napoli dal 1801 al 1806*, ed. Schipa, in *Arch. storico napoletano*, VIII, 1913, pp. 96 - 9.

(4) Cfr. *Specchio* del 1834, in *Annali* cit.

(5) Per il testo di tutte le disposizioni di seguito cit., cfr. *la Collezione delle leggi e dei decreti reali* etc., Napoli, 1815 - 60.

inceppavano la navigazione, anche di cabotaggio; con il secondo del 30 luglio 1818 e con la parte relativa del codice commerciale — più esattamente, « leggi di eccezione per gli affari di commercio » — entrato in vigore il 1^o settembre 1819 (1), si introdussero altre modifiche; con il terzo del 27 febbraio 1826 (2) si regolò stabilmente la materia, presidente interinale del Consiglio dei ministri il Medici. Con questo importantissimo provvedimento, si costituì una Direzione generale per la navigazione commerciale, con a capo un retro - ammiraglio e il direttore generale dei dazi indiretti, da cui dipendevano dieci Commissioni marittime, composte dal capitano del porto (o da un ufficiale di marina, in mancanza) e da un controllore dei dazi indiretti, residenti in Napoli, Salerno, Amantea (poi Paola), Pizzo, Gallipoli (poi Taranto), Barletta, Manfredonia, Pescara, Giulianova e Gaeta (nel 1841 se ne aggiunse una undicesima a Reggio). Per la Sicilia, anche alla dipendenza della Direzione generale di Napoli, v'era una Commissione principale a Palermo composta dal direttore della dogana e dal capitano del porto, da cui, a lor volta, dipendevano sei Commissioni, formate come sopra e dislocate a Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani. Un bastimento era considerato nazionale se di proprietà totale di sudditi del Regno ivi domiciliati e se il capitano e due terzi almeno dell'equipaggio fossero regnicoli; per navigare occorreva un « atto di riconoscimento » da parte della Commissione marittima competente, una « patente » e una « bolletta di spedizione »; per uscire dai porti del Regno, nei riguardi delle navi « forestiere », occorreva un passaporto.

Altri provvedimenti minori si ebbero e prima e dopo del 1826: con due decreti 9 novembre 1818 fu ridotto dal 25 al 10% il dazio d'importazione per le navi costruite all'estero, ma di proprietà

(1) Cfr. **F. Nicolini**, *N. Nicolini e gli studi giuridici nella prima metà del sec. XIX*, Napoli, tip. Giannini, 1907, p. LIV, e **P. Del Giudice**, *Storia del diritto it.*, Fonti, Milano, Hoepli, 1923, p. 190.

(2) Cfr. **Del Giudice**, *id.*, p. 200.

di regnicoli, e furono liberate da ogni dazio e multa le navi costruite nel Regno per conto dell'estero. Con decreto 3 novembre 1823 si concesse un premio di ducati 2 o 3 a tonnellata per ogni legno maggiore di 200 tonnellate costruito nelle provincie continentali, proibendosi, nello stesso tempo, l'esportazione del legname da costruzione: misure che furono estese alla Sicilia con i decreti del 27 gennaio e 30 novembre 1824.

Altre agevolazioni furono date circa i dazi: già l'olio godeva della esenzione del terzo della gabella all'uscire dai porti siciliani; con decreto 13 gennaio 1824 fu diminuito del 10 % in Sicilia il dazio di importazione e esportazione. Con altro decreto 20 novembre stesso anno, si concesse la franchigia del 10 % di dazio sulle mercanzie importate o esportate da bastimenti nazionali; si elevò tale franchigia al 30 %, sui diritti di quelle trasportate dal Baltico e al 40 % per quelle dalle Indie e dalle Americhe. Nello stesso tempo, si abolì ogni formalità e pagamento di diritti per il traffico di cabotaggio lungo le coste del Regno al di qua e al di là del Faro; si scemò il dazio sulle merci straniere necessarie alle nostre industrie; si abolì quello sulle derrate indigene esportate con navi regnicole che trovavansi in concorrenza con quelle di altri stati.

Un cenno a parte merita il dazio sull'olio, che tanta parte costituiva delle nostre esportazioni: nel 1815, si riscuotevano grana 42 a staio; nel 1824, grana 30 a staio per l'esportazione su navi straniere e grana 20 per quella su navi nostrane; nel 1853, rispettivamente, 6 e 4 ducati a cantaio; nel 1856, 3,50 e 2,20 a cantaio (1).

Ricorderò, infine (2), due importanti provvedimenti specifici per la marina a vapore: il « Regolamento per la Reale Delegazione

(1) Cfr. **Bianchini**, id., pp. 545 - 6.

(2) Per quanto riguarda la legislazione relativa ai porti, cfr. i regolamenti sovrani del 20 settembre 1816, 28 febbraio 1826, 30 agosto 1840, 16 febbraio 1841, 20 novembre 1859, legge, quest'ultima, che fu seguita anche dalla Commissione consultiva dei porti istituita dal nuovo

dei pacchetti a vapore stabilita in Napoli » del 20 agosto 1836, e quello « per la navigazione notturna dei bastimenti a vapore » del 1° maggio 1853. Legislazione, quindi, quella del secondo periodo borbonico, che veramente agevolò e seguì l'incremento della marina mercantile e per mezzo della quale, specie dal 1845 in poi, « si inaugurò un periodo di protezione moderata, che, pur accordando alle industrie ed alla agricoltura nazionali una tutela talvolta non trascurabile, non consenta certo alla produzione nazionale di vivermene neghittosamente all'ombra dei dazi doganali » (1). Legislazione, a dire in una parola, che si riconnette a quella buona amministrazione dello Stato borbonico, che costituisce una « verità a cui crediamo nessuno potrà mai opporsi » (2).

* * *

Ma sin dove giungevano i navigli borbonici che facevano commercio con l'estero? raggiungevano soltanto i paesi vicini d'Italia e Malta e la Francia, oppure si avventuravano in paesi più lontani? Non che — diciamo subito — le navigazioni anche transoceaniche fossero cosa rara a quei tempi, specie nei riguardi delle marine francese, e inglese, e olandese; ma certo sempre una testimonianza esse erano della floridezza e della qualità di una marina. Anche qui, a ogni modo, notizie discordanti si hanno, chè mentre il De Cesare asserisce che negli ultimi anni di Ferdinando II « la marina mercantile era formata quasi interamente di piccoli legni, buoni al cabotaggio e alla pesca » e che « la navigazione si limitava alle coste dell'Adriatico e del Mediterraneo » (3), ecco che il De

governo italiano, come risulta dal *Rendiconto delle deliberazioni della Comm. cons. d. P. istituita presso il dicastero de' lavori pubblici*, Napoli, Stamp. nazionale, 1861.

(1) **Arias**, op. cit., p. 172.

(2) **N. Cortese**, *L. Blanch e il partito liberale moderato nap.*, in *Arch. stor. nap. cit.*, p. 292, n. 1.

(3) *Op. cit.*, pp. 133 - 4.

Augustinis, al contrario, scrive: « prima del 1806.....; più lunghi viaggi de' nostri capitani mercantili segnavano Trieste, Venezia, Ancona, Livorno, Malta, Genova; eran rari e famosi i nostri marinai che vedevan Marsiglia, o toccavano le coste di Francia. Ormai [1833] Pietroburgo, Tangaroc, Odessa, Smirne, Alessandria, Tunisi, Algieri, Tripoli, i porti di Spagna, di Portogallo, d'Inghilterra, degli Stati Uniti, del Brasile, ed ultimamente di Buenos - Aires, son viaggi che non più spaventano i nostri negozianti, e la marina napoletana » (1); ed ecco che lo stesso confermano le annotazioni agli specchi statistici del 1833, 34 e 39 (2). E, d'altra parte, mentre il Bianchini asseriva che gli armatori napoletani, non potendo sostenere la concorrenza dei piroscafi esteri « che si erano impadroniti dei traffici lunghesso le coste del Reame di Napoli » (a cagione degli esosi trattati del 1816 - 7), « lasciando il meschino traffico di costa si erano spinti audacissimi con grande successo in lontani mari, affrontando i pericoli di lunghe e stentate navigazioni per farvi migliori commerci e ricavare più frequenti e pingui noleggi » (3); ecco che l'Arias ben nota che « con decreto 20 luglio 1845 il commercio di cabotaggio era stato riservato alla bandiera nazionale, sicché, per gli ultimi anni del Regno, la descrizione del Bianchini non appare in tutto conforme al vero » (4).

Or su queste questioni credo poter indagare qui con dati evidenti, non tanto attraverso le cifre già riferite sul numero delle navi trafficanti con l'estero — poiché per l'estero si intendevano naturalmente anche gli stati italiani —, quanto attraverso documenti inediti degli anni 1850, 51, 52, 55, 57, cioè i rapporti dei consoli del Regno nei più importanti e lontani porti di Europa, nonchè di America, in cui si riferisce sul movimento del naviglio

(1) Op. cit., p. 87.

(2) In *Annali civili* cit.

(3) P. 542; per i viaggi lontani dei marinai di Procida, cfr. *Schiarimenti* cit.

(4) P. 164; cfr. sul decreto del 1845, **Bianchini**, id., p. 473.

borbonico (1). Ecco i risultati dello spoglio di tali relazioni mensili o trimestrali, le quali si riferiscono naturalmente a navi a vela.

Attraverso lo stretto del Sund, provenienti sia dal Mar del Nord che dal Baltico, passarono di nostre navi, nel giugno 1850, 4; nel luglio, 9; nell'agosto, 19; nel settembre, 16; nell'ottobre, 8; nel novembre, 5; nel giugno 1851, 9; nel luglio, 8; nell'agosto, 17; nel settembre, 5; nell'ottobre, 3; nel novembre, 1; totale, rispettivamente, per sei mesi, 61 e 43. Nel semestre, poi, dal gennaio al giugno 1857, 20 in tutto. A Pietroburgo, ne giunsero nell'aprile 1852, 9; nel maggio, giugno e agosto 1857, 1, 10 e 9. A Costantinopoli, 362 nell'intero anno 1855; a Smirne, nell'intero anno 1857, 57; ad Amburgo, in due trimestri dello stesso anno, 3; a Stettino, 1 nave per ciascuno dei mesi di giugno, luglio e dicembre 1857; a Brema, 9 in due trimestri — sempre del 1857 —; nei Paesi Bassi, 41 in otto mesi — anche del 1857 —; agli Stati Uniti, 9 nel primo trimestre 1857, 6 nel terzo e 2 nel quarto.

Chè se poi volessimo accontentarci del movimento con la Francia, ecco l'importante dato riferito dal Bianchini (2): « Sul totale di legni al numero di 9284 della portata di tonnellate 1942270 che nel 1855 sono entrati ed usciti ne' porti della Francia, si è calcolato che appartengono a marine straniere tonnellate 1275728, ossia il 64%, divise pe' seguenti stati: Inghilterra, 835812 tonnellate; Due Sicilie, 69360..... Di modo che la bandiera delle Due Sicilie tiene il primo luogo dopo della inglese nella navigazione a vapore colla Francia. E se considerasi che la bandiera inglese prende il primo posto soltanto nel passo di Calais pe' servigi di due corse al giorno tra l'Inghilterra e la Francia, si scorgerà che la bandiera delle Due Sicilie è la più importante, fatto solo eccezione del Loyd Austriaco e delle *Messageries imperiales* francesi tanto largamente sussidiate da' rispettivi governi ».

(1) Cfr. A. S. N., *Ministero affari esteri*, 3.^o ripartimento, *ad nomen*.

(2) Id., p. 542.

Così l'asserzione del De Cesare viene pienamente smentita, per quanto però è anche certo, d'altra parte, che pur « nei lontani mari sempre più difficile diveniva alla marina del Regno di sostenere la concorrenza con quella estera » e ciò specie in America, dove il console di New York, nel secondo semestre 1857, indicava l'arrivo di un sol legno regio contro 20 anglo-americani e 7 di altra bandiera estera e dove, come scriveva in una sua relazione del 12 marzo 1860 la Camera di commercio di Napoli, « la bandiera del Regno — ma era, certo, ben naturale — non poteva gareggiare con quella Nord Americana » (1).

Anche lo sviluppo, poi, dei traffici con l'estero fu agevolato e sospinto dai nuovi trattati vantaggiosi di navigazione stipulati, affermandosi « la reciprocazione sopra miglior principio di uguaglianza di diritti e di scambi » (2): e ciò specie nel decennio 1845 - 55. Abrogati quei due gravosi del 1816 - 7 con la Francia e l'Inghilterra, ne vennero stipulati altri due nel 1845 con quelle nazioni e con la Russia; nel seguente anno con la Sardegna, gli Stati Uniti d'America, la Danimarca; nel 1847, con la Russia; l'anno seguente, con l'Olanda e con il Belgio; nel 1851, con la Turchia; nel 1853, con la Toscana; nel 1854, con l'Austria e lo Stato Pontificio. Il 18 dicembre 1854, infine, fu emanato il decreto — detto « memorabile » dal Bianchini (3) — con cui si stabilì che i vantaggi sui diritti di dogana e navigazione conclusi con gli stati esteri per le provenienze dirette valessero anche per quelle indirette, sempre che gli stati stranieri accordassero la reciproca per tutti i loro possessi. Con queste norme, furono definiti altri trattati: nel 1856, con Brema, Amburgo e Lubeca, con la Svezia, la Norvegia, la Spagna, l'America del Nord; nel 1858, con il Belgio, con il Mecklenbourg, con la Toscana. E insieme con questi accordi, naturalmente, furono istituiti o aumentati i consoli nei principali porti

(1) **Arias**, id., p. 164.

(2) **Bianchini**, id., p. 538.

(3) **Id.**, p. 538.

stranieri, i quali consoli, oltre a badare agli interessi dei cittadini regnicoli che sbarcavano o alle merci inviate, spedivano pure al governo notevoli rapporti sul prezzo delle derrate dei luoghi ove risiedevano (1).

*
* * *

Ma forse anche più interessa il conoscere notizie statistiche sulle merci trasportate dalla nostra marina mercantile: si avrà così uno *specimen* evidente della sua importanza e del suo rifiorimento.

Ecco i dati circa l'esportazione per gli anni 1833, 37, 38 e la media di quelli per il quinquennio 1851 - 5 (2), computando il valore della merce in ducati: 11826437, 12560368, 13722217, 9523219 (è da notare, però, che questa ultima cifra, calcolata sui rapporti doganali, come nota il Bianchini (3), è minore della vera). Nel quinquennio anzidetto sappiamo pure che furono esportate a cura della marina nazionale tante merci del valore complessivo di ducati 47616093 di contro ad appena 2084741 trasportate per via di terra e a 13398103 trasportate da navi estere. Chè se poi si domandano maggiori particolari circa il contributo delle singole provincie, ecco che per il 1738 sappiamo come la Sicilia esportò per ducati 3605955, da un massimo di ducati 2356168 per la provincia di Palermo a un minimo di 7233 per quella di Girgenti, e il continente per ducati 10116261, dai conspiciui valori di ducati 5026012 e 2911051 per le provincie di Napoli e Bari al minimo di ducati 1608 per la I Calabria Ultra (4).

Circa, poi l'importazione per il quinquennio 1851 - 5, sappiamo che le merci trasportate dalla marina borbonica ebbero il valore di 53392117 ducati, di contro a 31825393 trasportate da navi estere e a 283505 trasportate per terra.

(1) Cfr. rapporti Min. esteri cit.

(2) Cfr. *Specchio* cit. e **Bianchini**, id., p. 544.

(3) P. 543; cfr. **Arias**, id., p. 167.

(4) Cfr. *Specchio* cit., 1839.

Dati anche più particolareggiati possiamo dare per lo stesso quinquennio: le derrate più importanti esportate furono l'olio (ducati 21823519); la seta (15803580); il grano (3838521); la liquezizia (2497699); la robbia (1693612); la lana (1643445); la canape (1453067). Fra quelle importate noteremo: cotone filato non tinto (ducati 9144028); lo zucchero (5772128); il ferro (2129210); il caffè (1758218); il baccalà (1512615); lana grezza (454543) (1).

Ben intenso, quindi, era il traffico della nostra marina e ben larga la sua partecipazione alla vita economica del Reame; il suo incremento, come scrive il Bianchini « mentre *somministrava* utili occupazioni e mezzi di vivere per molte persone, per costruzioni di navi, per mantenimento di equipaggi, per provvigioni, dall'altro lato *produceva* un vero guadagno di que' noli che prima si pagavano a navi straniere ». Se, insomma, durante i regni di Ferdinando II e Francesco II, non si giunse a ciò che domandavano nel 1815 ventidue « padroni della marina mercantile », doversi ordinare, cioè, « allì negozianti del Regno di servirsi..... di bastimenti della nazione..... con proibire noleggiare i forestieri » (3); è pur vero, però, che la bilancia si ristabilì anzi traboccò in favore della marina mercantile borbonica di fronte a quella estera.

Non « lento progresso » — ripeto — si ebbe, ma rifioritura rapida e costante e notevolissima, altro esponente — ripeto —, e non dei meno importanti, della buona situazione economica e finanziaria del Regno delle Due Sicilie, nel secondo periodo borbonico. Senza esagerati elogi, ma anche senza esagerate denigrazioni, noi possiamo affermare che la nostra marina mercantile tenne alta la fama della bandiera borbonica e il nome d'Italia non solo nel Mediterraneo, ma anche, se pure in piccola misura, nell'Oceano Atlantico.

GENNARO MARIA MONTI
dell'Università di Bari.

(1) Cfr. **Bianchini**, p. 543.

(2). P. 543.

(3) Ed. in **Morelli**, *Barbareschi* cit., pp. 60 - 1.

RECENSIONI

VITTORIO NEPPI, *Il contratto estimatorio e il commercio odierno*, Ferrara, Stab. Tip. Taddei, 1926.

Non è facile dare un giudizio sul lavoro del NEPPI, che presenta caratteristiche addirittura contraddittorie fra di loro: talvolta ordinato e preciso, accurato nella ricerca, corretto nelle conclusioni; talvolta debole, trascurato, inesatto nella terminologia giuridica, come rileva anche il CANDIAN nella sua severa recensione in Riv. di dir. comm. 1927, I, 74.

A queste inesattezze nel linguaggio giuridico si deve forse attribuire la soluzione parzialmente errata che il NEPPI dà alla ricerca sulla natura giuridica del contratto estimatorio, che egli concepisce come un deposito di cosa mobile alla quale venga assegnato consensualmente un prezzo di stima, cosicchè il depositario avrebbe la facoltà di liberarsi dall'obbligazione col versamento di quel prezzo, e ciò in forza di una **promessa unilaterale** di vendita **accettata** dal depositario. Ora non è chi non veda come questa promessa di vendita non potrebbe aver l'effetto di *consentire* al depositario di restituire il prezzo, e ciò perchè la promessa di vendita non è un contratto traslativo di proprietà, ma un contratto a contenuto obbligatorio il cui oggetto consiste nell'obbligo di trasferire la proprietà mediante un nuovo consenso che deve prestarsi successivamente con una nuova manifestazione di volontà. Si aggiunga poi che la promessa accettata dall'*accipiens* avrebbe effetti obbligatori anche per lui, cosicchè egli non avrebbe la *facoltà* di liberarsi col versamento del prezzo, ma ne avrebbe l'*obbligo*, potendo il *tradens* costringerlo all'adempimento del contratto preliminare di vendita, cioè a dire al pagamento del prezzo, obbligazione questa il cui adempimento coattivo è sempre possibile.

La soluzione sarebbe stata ovvia se invece di promessa unilaterale accettata il NEPPI avesse parlato di proposta di vendita fatta dal *tradens* all'*accipiens* e che costui potrebbe accettare finché ha la detenzione della cosa mobile depositata.

Ma andiamo per ordine. Il contratto di cui trattasi si ha quando taluno prende in consegna una cosa mobile allo scopo di venderla, ed assume l'obbligo di pagarne il prezzo di stima previamente fissato, qualora non restituisca la cosa. Al contratto viene di regola apposto un termine il quale però normalmente ha funzione di provocare la chiusura dei conti e non di fissare la scadenza. L'*accipiens* assume a proprio carico le spese di custodia, di vendita, del fido ed eventualmente anche quelle di spedizione e di rispedizione, e trova il suo compenso eventuale nella differenza tra il prezzo di stima e quello che potrà realizzare con la vendita. Questo contratto ha carattere reale, e proprietario della cosa resta il *tradens* finché non sia venduta o l'*accipiens* non dichiarerà di tenerla per sé.

Facile riesce il dimostrare che non si ha nel caso presente una vendita, ed invero da questo contratto deriverebbe come unica obbligazione a carico dell'*accipiens* il pagamento del prezzo, mentre nel nostro caso l'*accipiens* può sempre liberarsi con la restituzione della cosa consegnata per la vendita.

Neanche si può parlare di vendita sotto condizione: la condizione sospensiva è da escludere perché sarebbe meramente potestativa per l'*accipiens* (art. 1162 e 1452 c. civ.); così pure deve escludersi la condizione risolutiva perché è chiara intenzione delle parti di non operare alcun trasferimento di proprietà fin dalla conclusione del contratto, e troppo artificioso sarebbe il ritenere che accanto alla condizione risolutiva ce ne sia anche una sospensiva del trasferimento di proprietà.

Quanto alla promessa di vendita ne ho già dimostrata l'insussistenza e non è il caso di ripetersi.

Si deve ugualmente accedere all'opinione del NEPPI, là dove egli esclude l'esistenza di un rapporto di società, di locazione di opera o di mandato, a proposito del quale ultimo egli sa rilevare che con tale contratto contrastano: la possibilità data in ogni momento alle parti di pretendere e correlativamente di offrire la restituzione della cosa; l'interesse prevalente dell'*accipiens* nel concludere la vendita; la mancanza di un obbligo da parte di lui di curare la vendita. Si può aggiungere che di mandato non può parlarsi perché il contratto in discorso è un contratto reale.

Quanto precede non mi induce però a ritenere (come ho già detto in principio) che la teoria del NEPPI debba essere accolta. Egli configura il contratto di cui trattasi come un *deposito regolare modificato*. E le modificazioni sarebbero tre: « a) quella per cui, normalmente, la consegna della cosa è preceduta o accompagnata dalla assegnazione consensuale

« di un determinato prezzo alla cosa stessa; b) una seconda, con cui si
« viene a creare nel depositario il diritto di liberarsi, a proprio piacere,
« dalla sua obbligazione, oltreché con la restituzione della cosa, anche col
« versamento al deponente del prezzo, come sopra fissato; c) la terza,
« che si fonda sulle altre due e che si concreta in una promessa unila-
« terale di trasferimento di dominio, fatta dal deponente al depositario e
« da questi accettata, per l'eventualità che la cosa, al termine del negozio,
« non sia stata ancora venduta e che il depositario paghi il detto prezzo »
(pag. 163 - 164).

Queste modificazioni, come argutamente nota il CANDIAN, fanno pensare ad una operazione di ortopedia che snatura il concetto di deposito e, aggiungo io, distrugge la costruzione così faticosamente eretta. Mi sembra quindi più opportuno accostarsi alla tesi del BOLAFFIO (*Riv. di dir. comm.* 1919, I, 381) accolta dal GALLUPPI (*Il contratto librario in conto deposito*, Coop. Tip. Azzoguidi, Bologna, 1922, e *Il contratto in conto deposito tra editore e libraio*, in *Riv. di dir. comm.* 1920, II, 635) secondo i quali si avrebbe un contratto di deposito concluso allo scopo di agevolare un successivo eventuale contratto di compravendita tra *accipiens* e *tradens*.

A mio parere si ha un **contratto preparatorio di deposito**, cioè un contratto di deposito diretto a fornire il mezzo per la eventuale formazione successiva del secondo contratto, che sarà di compravendita (vedi a proposito del contratto preparatorio: SCIALOJA A., *Saggi di vario diritto*, vol. I, Roma 1927, pag. 167 e segg.). Il *tradens* ha l'intenzione di vendere la cosa mobile, oggetto del contratto, ma l'*accipiens* non ha in quel momento la volontà di acquistarla se prima non la abbia rivenduta, e pertanto il *tradens* offre in vendita la cosa all'*accipiens* per il prezzo di stima determinato di accordo fra le parti, e, per agevolargliene la rivendita, gliela dà in deposito. Da questa convenzione sorge nell'*accipiens* l'obbligazione di custodire la cosa e di restituirla; nel caso però in cui egli accetti la offerta di vendita (perché abbia rivenduta la cosa o per altra ragione), si conclude un contratto di compravendita che estingue il deposito, e pertanto l'*accipiens* divenuto compratore assume l'obbligazione di pagare il prezzo.

Non c'è quindi obbligazione alternativa, come ritengono il BOLAFFIO ed il GALLUPPI, nè obbligazione con *facultas alternativa*, come sostiene il NEPPI, secondo cui la cosa depositata è *in obligatione* ed il prezzo *in facultate solutionis*.

Infatti non mi sembra possibile concepire una obbligazione alternativa in cui uno dei due oggetti in obbligazione sia di proprietà del creditore che ne

sopporta i rischi e pericoli, nè una obbligazione con facoltà alternativa che, senza l'intervento di una novazione, ad un certo momento si concentri nell'obbligazione di prestare la cosa che prima era solo in *facultate solutionis*. Tanto meno si può accedere all'opinione del CANDIAN, per il quale il prezzo è in *obligatione* e la cosa in *facultate solutionis*; infatti non può dubitarsi che la proprietà della cosa permane nel *tradens*, il quale ne sopporta anche i rischi e pericoli nella sua doppia qualità di proprietario e di creditore.

Io ritengo che l'obbligazione dell'*accipiens* sia una obbligazione semplice: di custodire e restituire la cosa nella fase preparatoria del deposito, cioè fino a quando non sia conclusa la vendita; di pagare il prezzo dopo la vendita, e ciò per la forza novativa della compravendita. Ma si potrebbe obiettare: come si concilia questa teoria della proposta di *vendita* col fatto che l'*accipiens*, se è costituito in mora per la restituzione della cosa, può essere costretto dal deponente a pagarne il prezzo convenuto? Il BOLAFFIO spiega questa obbligazione ritenendo che in seguito alla mora il diritto di scelta passa dal debitore al creditore; bene a ragione però il NEPPI gli oppone che questa inversione nel diritto di scelta non è una conseguenza normale della mora. Ma neanche egli mi sembra che dia la soluzione esatta sostenendo che quell'obbligazione è una conseguenza della perfetta equivalenza tra la cosa ed il prezzo, e dello scopo economico del contratto, cosicché l'inadempimento del depositario trasformerebbe la sua obbligazione in alternativa con facoltà di scelta al creditore (pag. 198). Questa teoria, così esposta, mi sembra ancora più arrischiata di quella del BOLAFFIO; preferisco pensare che al deponente, in seguito all'inadempimento del depositario, venga attribuito il diritto di rifiutare l'adempimento tardivo e di pretendere invece il risarcimento del danno (art. 1165 c. civ.), il quale consisterà appunto nel pagamento del prezzo di stima.

La tesi secondo cui si tratta sempre di una obbligazione semplice non viene quindi contrastata da quel diritto attribuito al deponente in seguito alla mora; oggetto della prestazione è unicamente la restituzione della cosa depositata, sino a quando la eventuale compravendita non venga a novare l'obbligazione precedente, oppure l'inadempimento del depositario non induca il deponente a richiedere, invece della cosa, il risarcimento dei danni consistenti nel prezzo di stima.

Ma in quale momento si perfeziona questo eventuale contratto di compravendita?

Occorre evidentemente distinguere il caso in cui l'*accipiens* vende la cosa a terze persone, da quello in cui la acquisti per proprio conto; nel

primo caso la compravendita fra il *tradens* e l'*accipiens* si perfeziona contemporaneamente alla rivendita fatta da quest'ultimo (art. 36 c. comm., 2.º comma); nel secondo caso occorre invece che la dichiarazione di volontà dell'*accipiens* rivolta all'acquisto della merce giunga a notizia del *tradens* (art. 36 c. comm., 1.º comma). Fino a che la compravendita non è perfetta il *tradens* ha il diritto di revocare la proposta, nè a ciò si oppone l'esistenza del deposito, poichè, come ho detto, il termine ha il solo scopo di provocare la chiusura dei conti. Normalmente però il *tradens* anzichè revocare l'offerta assegna all'*accipiens* un termine, scaduto il quale dovrà essere restituita la cosa o pagato il prezzo. Correlativamente l'*accipiens* ha in qualunque momento il diritto di restituire al *tradens* la cosa ricevuta, rifiutando così definitivamente la proposta,

Durante il periodo del deposito l'*accipiens* non ha l'obbligo di curare la rivendita della cosa depositata; ma poichè i contratti vanno eseguiti in buona fede ed obbligano anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo l'equità, sembra a me che l'*accipiens* non solo non debba ostacolare la rivendita, ma debba anche spendere una qualche attività per favorirla. Talvolta potrà bastare l'esistenza di un negozio di pertinenza dell'*accipiens* per assolvere quest'obbligo (così per esempio nel caso del libraio), tal'altra si richiederà che costui esponga la cosa in modo che il pubblico possa vedere che essa è posta in vendita, e così via.

Il caso fortuito è a carico del *tradens*, e l'*accipiens* risponde della colpa *in concreto* come qualunque depositario; non mi sembra però che si possa consentire col NEPPI nel ritenere che questa colpa deve essere valutata con maggior rigore a termini dell'art. 1844 c. civ. (pag. 180). Il notissimo frammento di Ulpiano (fr. 4 D XII, 1), citato dal NEPPI per dimostrare che è inconcepibile un deposito nell'interesse esclusivo del depositario, è stato da lui involontariamente alterato, quando afferma (pag. 181, nota 1) che il deposito fatto nelle mani dell'eventuale mutuario giovava anche al deponente perchè costui, essendo in procinto di porsi in viaggio, avrebbe dovuto lasciare a casa incustodito il proprio denaro, e pertanto aveva anche egli interesse a concludere il deposito. Invece quel frammento non accenna affatto a questa mancanza di custodia, mentre energicamente fa rilevare che il deponente non ha nessun interesse di stipulare il mutuo (*si quis nec causam nec propositum foenerandi habuerit*).

Fissata in tal modo la natura giuridica del contratto, devo logicamente dedurre, analogamente alla opinione del BOLAFFIO, che esso è un atto obbiettivo di commercio come deposito per causa di commercio, essendo stipulato allo scopo di favorire una compera con l'intenzione di rivendere.

Dalle osservazioni che precedono scaturisce come logica conclusione il rilievo da me fatto in principio di questo breve scritto: che cioè una maggiore esattezza nel linguaggio giuridico avrebbe forse portato il NEPPI a perfezionare la teoria del BOLAFFIO senza perdersi dietro a quella promessa di vendita che gli è sembrata così suggestiva, ma che non ha nulla da vedere col contratto in questione. Partito dal giusto concetto che in questo contratto si ravvisa anzitutto un deposito regolare, bisognava evitare di snaturarlo al punto da consentire al depositario di liberarsi pagando il prezzo della cosa depositata invece di restituirla in individuo.

Inoltre sarebbe stato desiderabile un più preciso sviluppo degli argomenti che portano ad escludere che nel contratto estimatorio si possa ravvisare un rapporto di mandato, di società, di locazione di opera, o di vendita, specialmente per quanto riguarda la vendita sotto condizione. Così pure ho notato con sorpresa come il NEPPI non abbia pensato di esaminare il contratto in questione sotto il profilo della *fiducia*; eppure la sua concezione del depositario che aliena legittimamente la cosa di cui non ha la proprietà fa subito pensare al concetto di proprietà fiduciaria, ed in uno studio che vorrebbe essere completo, come quello del NEPPI, questa ipotesi avrebbe dovuto essere largamente trattata. E sono indotto a pensare che il lavoro del NEPPI sia stato più diligente che ponderato, cosicchè egli si è limitato a trattare solo quegli argomenti che già altri aveva svolto prima di lui: l'incertezza nella visione dei vari problemi giuridici, dominante quasi sempre in questo libro, mi conferma nella mia impressione.

Ma a parte queste mende, la cui gravità non va certo dissimulata, il NEPPI merita un sincero elogio per il contributo da lui apportato nella ricerca della natura giuridica del contratto estimatorio, quale si presenta nel commercio odierno, portando nuovi argomenti a favore della teoria per cui a base di questo contratto vi è un deposito regolare.

ROSARIO MAZZONE.

EUGENIO FLORIAN, *La teoria psicologica della diffamazione*, p. XI - 300, Torino, Bocca, 1927.

Ho riletto questo studio con interesse non diminuito dal fatto di conoscerne a fondo il contenuto, sia perchè un libro buono lo si rilegge sempre volentieri, sia perchè il riesame avviene, per me, in una condizione di spirito più serena (comunque più amara... e non v'è contraddizione), mentre si è sbiadita ogni personale passione polemica, restando il desiderio, ultra - obbiettivo, di guardare il problema *realisticamente* nel campo di quella relatività che governa tutta la vita.

L'interesse deriva anche da che, sulle pagine del Florian, io rivivo un lungo periodo di storia italiana che permette di capire meglio molte delle dottrine morali, economiche, giuridiche, svoltesi nel suo ciclo.

L'opera del Florian è pressochè completa sull'argomento, e solo non comprendo la dimenticanza di parecchi miei articoli, non destituiti di importanza, ove si consideri il loro legame con un progetto di legge, da me e da altri proposto alla Camera dei deputati, intorno al quale fu alto e vivo il dibattito.

La questione agitata dall'A. sembra sul terreno dell'assoluto pressochè irrisolvibile, giacchè se le ragioni propizie alla « teoria psicologica della diffamazione » sono veramente imponenti di numero e di valore, le eccezioni proposte dagli scrittori più serii e punto settarii non si possono trascurare.

In uno Stato libero, alla censura dei costumi deve consentirsi ampio mezzo di esplicarsi, perchè dove non esiste il controllo della critica e della pubblica opinione tutto si corrompe, e presto o tardi le forze compresse divampano; ma, d'altro canto, non è lieve il pericolo di una libertà licenziosa ispirata ad una retorica fede negli intendimenti « sociali » dei censori.

Sarà sapiente quel legislatore che sia capace di comporre il dissidio fra questi due fini diversi, ed a tale legislatore, l'opera, che consiglio agli studenti universitari, ai giovani magistrati, avvocati ed agli uomini politici, offre un valido nobile sussidio.

ADOLFO ZERBOGLIO.

G. DEL VECCHIO, *La criminalità negli « sports »*, Torino, Bocca, (n.º 344 « Piccola biblioteca di scienze moderne »), 1927.

Un volume al quale si addice convenientemente la qualifica di « interessante », per la quantità dei dati che contiene e per le riflessioni che suscita nel lettore accorto.

Ha il difetto che si riscontra nella maggioranza dei libri di « criminologia », cioè la scarsa critica sui fonti delle notizie; la riunione caotica delle notizie stesse; l'uso indeterminato e generico della espressione « delinquenza »; la tendenza a dare per consolidate teorie sempre discutibili e teorie incerte; ma ha il pregio dell'onestà dell'intento e di una larga copia di osservazioni coraggiose e sagaci.

L'A., avvicinato lo « sport » al giuoco, fa una lunga disamina storica e psicologica dello sport presso i diversi popoli, e quindi, confrontata la

« ginnastica » allo sport, fissa i rapporti che questo ha colla degenerazione, esponendo in un quadro efficace quelli che definisce « sports criminali ».

Nella parte terza studia gli « sportivi » in rapporto alla loro figura morale, delineando il tipo dello « sportivo » delinquente nato o d'occasione, per passare poi ad una impressionante statistica di quelli che si possono denominare i « reati » dello « sport ».

« L'ultimo capitolo è dedicato al problema del « reclutamento » degli sportivi in genere e degli chauffeurs in particolare, rilevando quanto si dovrebbe essere rigorosi coll'esclusione di tutti i tarati fisici o psichici; ed alla insufficienza delle sanzioni penali contro la « criminalità sportiva ».

Lo « sport », idealmente mezzo di perfezionamento della razza, concorre, forse, di preferenza a deteriorarla, e merita così adesione, qualunque sia la reale fiducia nel suo successo, lo sforzo di chi cerca di resistere ad una infatuazione la quale, secondo accade spesso, copre una merce avariata col drappo di una bandiera pura.

ADOLFO ZERBOGLIO.

GENNARO MARCIANO, *Il titolo X del codice penale* (con note di Enrico Altavilla), 2 volumi, pag. 362 - 231, Napoli, Morano, 1926.

Un'opera che può ripubblicarsi dopo 37 anni, senza alcuna modificazione nel testo, dimostra di per sè stessa la sua vitalità.

Il titolo X di Gennaro Marciano ha effettivamente i caratteri dei lavori di robusta intelaiatura, sorti da una conoscenza profonda dell'argomento, da un pensiero lucido, e, nel caso, da uno « squisito » senso giuridico.

Il tempo non è passato invano, nemmeno per questi due volumi, ma, mentre - ove essi si riferiscano al momento in cui vennero scritti - si palesano in perfetta armonia della dottrina e commentano il diritto positivo con eccezionale acume, così da aver costituito una guida sicura per la sua applicazione pratica, servono d'altra parte, per ciò solo, mirabilmente da pietra di paragone delle deficienze insite nella legge, avuto riguardo ai nuovi bisogni ed ai progressi della dottrina, e permettono di stabilire quello che fu il comportarsi della giurisprudenza nell'adattare la legge stessa alle mutate condizioni, o nell'anchilosarsi fuori della realtà.

Si obietterà che, alla vigilia di un codice destinato inevitabilmente ad essere assai diverso dall'odierno, una trattazione colla data del 1890 ha poca probabilità di riuscire utile, ma se si riflette che il codice aspettato resterà fedele al principio - d'altronde inerente ad un qualunque tipo di codice - della definizione delle figure giuridiche, il valore, anche pratico, del libro del Marciano, per i suoi meriti intrinseci, resta intatto.

Nella loro natura ontologica i delitti contro la proprietà sono analizzati minutamente, col sottile processo proprio dei giuristi che hanno fatto capo ai Carrara ed ai Pessina, o ne hanno avuto la « forma mentis » e la preparazione culturale.

Il 1° volume è dedicato al furto (furto semplice, furto aggravato, furto qualificato); al furto violento (rapina, estorsione, ricatto); alla truffa (nozione, speciali figure).

Il 2° è dedicato alle appropriazioni indebite (nozione, speciali figure), alla ricettazione (nozione, ricettazione aggravata), alla usurpazione (nozione, speciali figure), e si chiude con un capitolo sulle disposizioni comuni ai differenti reati contro la proprietà (i reati patrimoniali in rapporto al valore, al risarcimento del danno, al vincolo del sangue).

A quest'opera insigne l'Altavilla ha fatto precedere una simpatica introduzione rivolta ad indicare, nelle somme linee, come in referenza al concetto di *pericolosità*, assunto dalla scuola positiva quale fulcro della repressione, dovrebbe essere disciplinata la difesa penale della « proprietà ».

Le considerazioni dell'Altavilla meritano di essere valutate e meditate, ed hanno principalmente il pregio di accostarsi a quel positivismo... positivo che è, un po', la mia idea dominante, e si scosta dal « positivismo ufficiale », in quanto non fantastica di giudizi di pericolosità sulla base delle stigmate fisico - psichiche e su di un esagerato peso generico dei motivi a delinquere, sibbene collega l'apprezzamento della pericolosità alla violazione di norme concrete che ne calcolano con maggior esattezza gli estremi ed il contenuto.

ADOLFO ZERBOGLIO.

F. ERCOLE, *La politica di Machiavelli*, Roma, Anonima romana editoriale, 1926.

L'Ercole con questo magistrale lavoro ci rivela la sua perfetta conoscenza del pensiero del Machiavelli e di tutta la letteratura relativa, non solo, ma anche del complesso e profondo significato delle teoriche politiche dalla fine del medioevo a tutto il Rinascimento.

L'autore ha riunito in questo volume, ricco, oltre che di larghissima documentazione, di un senso raro di penetrazione e di acume filosofico, alcuni suoi pregevolissimi articoli apparsi in diverse importanti riviste, compiendone una rifusione sapiente, per modo da avere il lettore l'impressione di trovarsi di fronte ad un'opera organica nello sviluppo e lucidamente logica nelle conclusioni.

Il cap. IV, intitolato « Da Dante a Machiavelli », è una sintetica ed armonica rielaborazione degli studi fatti in tal campo dall'Ercole appunto per il periodo compreso fra le vite dei due grandi fiorentini, che segnano due momenti fondamentali dello sviluppo del pensiero italiano, e che però si contrappongono con profondo significato e si completano attraverso il periodo storico che li divide. « L'umanesimo, dichiara L'A., è il ponte attraverso cui il pensiero machiavellico si riattacca a quello dantesco », per il fatto « che alla sua teoria Dante è condotto dalla esigenza di sostituire alla soluzione sovranaturale e celeste offerta da S. Tommaso e dalla tradizione tomistica, una soluzione terrena ed umana del contrasto tra la materia e la forma, della moralità intellettualistica ed aristotelica »; ed una soluzione in senso terreno « in questa vita terrena, senza che occorra commetterne all'azione della poesia la risoluzione nella vita futura ». « Così Dante medioevale, conclude l'E., rompendo le maglie del proprio sistema etico, preannuncia il concetto dell'Uomo, che sarà proprio dell'umanesimo, e dà la mano a Machiavelli moderno ». Questo raffronto implica una nota comune ai due grandi spiriti: il fascino di Roma, di quella Roma che dovrà segnare la resurrezione d'Italia: per Dante in senso imperiale, guida Virgilio, per Machiavelli in senso repubblicano, guida Livio; per Dante il *Veltro* è il successore dei Cesari, per Machiavelli il *Principe* dev'essere l'imitatore degli antichi fondatori ed ordinatori di repubbliche e di regni, e dei dittatori romani.

Lo spirito umanistico è comune ad entrambi. Il pensiero etico e politico dantesco non può dunque essere tanto medioevale, che in esso non spunti la politica e l'etica umanistica. Ma se il *Veltro* e il *Principe* hanno di comune la fede nella salvezza d'Italia, si differenziano nella scelta dei mezzi necessari a quel fine. Per Dante la salvezza d'Italia è in ragione e in armonia con quella dell'Impero, per Machiavelli in ragione di sè stessa, cioè della sua indipendenza e sovranità. Questa diversa visione etico-politica del Machiavelli si spiega con la risoluzione in termini di realtà effettuale dei principi di libertà, di virtù e di giustizia, che altrimenti erano stati concepiti nel medioevo.

L'Ercole esaurientemente ciò dimostra nel 1° capitolo, dove dichiara che pel Machiavelli la *libertà* è la libertà del volere, intesa non più in senso scolastico - tomistico, nè tanto meno nel senso dell'*arbitrium indifferentiae* degli arbitraristi puri, ma come proiezione nella realtà effettuale della interiore determinazione dell'individuo, che è quanto dire « piegare la realtà concreta alla direzione della propria volontà ». Si è già fuori del limite della pregiudiziale intellettualistica del pensiero tomistico

medievale ed oltre al cieco dominio di quella Fortuna, che già per L. B. Alberti dipendeva « dalla virtù o dalla stoltizia degli uomini », e il cui concetto subisce nella mente del Machiavelli una limitazione, nel senso che essa è ridotta ad arbitra parziale delle azioni dell'uomo, essendo l'altra parte dominata dalla libertà del volere, la quale tanto più vale ed è in atto, quanto più contende il campo alla prima. In questo sforzo di contesa e di riduzione è l'esplicazione della *virtù* dell'uomo, che consiste pel Machiavelli nel « valutare gli ostacoli, le difficoltà, i pericoli inerenti ad ogni situazione di fatto, non già per trarne motivo a non volere - che sarebbe viltà, cioè negazione di virtù, - ma per trarne motivo a volere come suol dirsi con cognizione di causa, e ad agire in coerenza a tal cognizione ». La virtù così intesa ha un puro valore economico, cioè mira al bene particolare, cui l'animo dell'uomo è naturalmente propenso; ed è questa la moralità comune, la bontà economica, mancando anche la quale, amorali sono coloro che non riescono ad essere nè buoni, nè cattivi; come quel Pier Soderini, che, per non darsi pensiero di nulla, perdette la repubblica. Ma la virtù ha due grandi forme: la forma economica (virtù pura e semplice) e la forma morale (bontà); se la prima risponde alla natura egoistica dell'uomo, la seconda è assolta, ed unicamente, dallo Stato. Tutta la penetrazione geniale ed acuta, veramente originale, che l'Ercole dimostra nel III capitolo della sua opera, mira a fissare ed a dimostrare le ragioni e i modi della risoluzione della morale, secondo Machiavelli, nel principio e nella forza dello Stato, che così agendo, attua il suo fine: la *giustizia*. L'uomo, difatti, che pel Machiavelli, pessimista a differenza di Aristotele, mira al suo interesse, è costretto nello Stato a fare quello che altrimenti non farebbe, a praticare cioè il culto del bene comune, trascendente l'individuo. Solo nello Stato, dunque, si attua la giustizia, e soltanto per esso hanno una ragione finalistica la libertà e la virtù, le quali nella concezione tomistico - aristotelica erano pensate attuandosi in una sfera di rapporti con lo Stato, non sul terreno unico, personale, totalitario dello Stato. Data la pregiudiziale pessimistica del Machiavelli circa la natura originaria dell'uomo, ma data anche la sua concezione del necessario perfezionamento dell'uomo stesso con le forze di cui dispone in questo mondo, elaborate dalla vita civile, lo Stato pel Machiavelli non è concepito come mero strumento di un'autorità trascendente, e tanto meno in senso contrattualistico, ma per la libertà del volere e per la virtù di uno, il Principe, che sottoponga alla sua le altrui volontà. Una volta così formato, non è pensabile pel Machiavelli che non comprenda tutti, e in tutto, non si risolva nella realtà umana intera, del corpo

e dell'anima, perchè fuori di esso, od anche al margine, l'uomo praticerebbe soltanto la virtù intesa in senso economico, e però contrasterebbe ai fini necessari ed autonomi dello Stato. Siamo alla differenza fondamentale fra due filosofie, e fra due mondi = l'uno dominato da Dio, l'altro costruzione dell'uomo; quello, dantesco, in funzione del principio religioso e di una morale religiosa; questo, machiavellico, in funzione del principio della vita civile, e con una morale statale = Non che lo Stato sia per questo svuotato di ogni valore religioso, chè anzi tanto più esso è forte e virtuoso, quanto meglio è fondato su ordinamenti non solo civili, ma anche religiosi; gli è che lo Stato avendo interessi e fini suoi, non sopporta l'autorità di un potere religioso, implicante la superiorità dei suoi interessi e dei suoi fini a quelli dello Stato. Ecco nato lo Stato moderno nella realtà del XV e XVI secolo; ecco completa e precisa la visione che dello Stato aveva avuto Bartolo: *communitas sibi princeps*. Ma non basta, dunque, che lo Stato si sia formato; occorre che si difenda, ondè mantenersi ordinato, e per difendersi offenda, cioè sia temuto oltre che amato, perchè se mira unicamente a mantenersi, vuol dire che è potenzialmente corrotto. Offendendo per difendersi, si amplia e si rafforza, cioè comprende sempre di più, e meglio, la maggior somma di individui, determinandone l'orientamento verso il bene, che coincide con la ragione del suo essere e del suo divenire. Occorre perciò che usi tutti i mezzi di cui può disporre, valevoli unicamente a legittimare quella sua ragione e quel suo fine, che sono la ragione in atto della natura superiore dell'uomo e il fine concreto della storia umana, e ad assicurare per tanto la sua libertà e la sua sanità. Come il Machiavelli intenda la libertà e la sanità dello Stato, e consideri le cause di corruzione in esso e i motivi della sua difesa contro « gli umori maligni del vivere civile », l'Ercole dimostra ampiamente nel 3° capitolo del suo poderoso libro, con la consueta acutezza d'indagine e lucidità di sintesi.

Per il Machiavelli, dunque, morale e politica si sviluppano su di un unico piano, costituiscono esse i due aspetti dell'essere e del divenire dell'uomo, il quale così nello Stato, e soltanto in esso, attinge ed elabora le forze ed i modi del suo perfezionamento.

In ciò consiste il giudizio critico che l'Ercole ci ha finalmente dato sul Machiavelli, compiendo in tal modo l'opera del Villari, rimasta alla visione storica, comunque ampia, della vita e dell'opera del Segretario fiorentino, e rendendo anche più chiari i concetti del Ferrari e dell'Oriani, circa l'interpretazione di quella che è stata chiamata, e non a torto, la *sfinge* machiavellica.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (1° semestre 1927).

- A. ALBERTONI, *Per una esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia*, Imola, P. Galeati, 1927.

Con lena giovanile che gli fa onore, l'Albertoni si è posto al lavoro da vario tempo per la pubblicazione di una *succinta ma compiuta esposizione di insieme del diritto bizantino*, lavoro arduo e lungo del quale egli ci dà per ora un ampio schema analitico.

I singoli libri in cui l'A. divide il suo studio tratteranno delle *fonti, del diritto pubblico, del diritto penale, del diritto processuale, del diritto privato*; ma la parte del lavoro che a noi storici del diritto italiano interesserà particolarmente è quella che sarà contenuta nel libro VI sul *diritto bizantino e diritto occidentale*.

In testa ad ogni capitolo è riferita un'ampia bibliografia relativa all'argomento trattato, di somma utilità per lo studioso. Questo dell'Albertoni non è per ora, come si è detto, che uno schema di lavoro, una enunciazione in genere di questioni e di punti controversi; noi attendiamo con fiducia dall'autore di vedere quanto prima svolto ed edito almeno in parte l'ampio programma ch'egli si è prefisso, e torneremo allora a parlare di proposito della sua opera.

- F. BRANDILEONE, *Perchè Dante colloca in paradiso il fondatore della scienza del diritto canonico*, in *Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche* della R. Accad. naz. dei Lincei, ser. VI, vol. II, fasc. 2-4.

Già nel 1921 il Br. aveva accennato in un suo scritto pubblicato nell'Arch. giuridico alla soluzione della questione che ora viene di nuovo e più ampiamente trattata in questa memoria, se cioè Dante, con l'espressione fatta pronunciare a S. Tommaso relativamente a Graziano che « *l'uno e l'altro foro aiutò sì che piace in paradiso* », abbia voluto alludere ai due fori ecclesiastico e il laico o non piuttosto, come il Br. ritiene, alla duplice manifestazione del foro ecclesiastico, foro interno e foro

esterno. Con il Brandileone, e contro l'interpretazione tradizionale ribadita ora dal Tamassia e dal Torraca, si trova il Ruffini che per altro solo di sfuggita ha avuto occasione di trattare della questione. Esposti brevemente gli argomenti addotti dal Ruffini a sostegno della sua tesi e quelli contrari portati dal Tamassia e dal Torraca, l'A. mette in luce tutta la debolezza di questi ultimi, specie là dove tendono a svalutare l'importanza nel *Decretum* della trattazione del foro interno contenuta nel trattatello *De poenitentia* (c. 83, q. 3); ma, del resto poi, aggiunge il Br., non solo nel *De poenit.* Graziano può dirsi aver giovato al foro interno ma anche in tutto il Decreto, e una riprova di ciò è facile trovare nella *Summa de poenitentia* di Raimondo da Pennaforte, dove l'autore per un'opera esclusivamente riflettente il foro interno fa largo uso del Decreto di Graziano. Messa in rilievo come, sebbene nel Decreto non si riscontrino le espressioni di foro esterno o giudiziale e di foro interno o penitenziale, tuttavia ben si rinviene nell'opera di Graziano il concetto della duplicità del foro ecclesiastico, il Br. riferisce e prende in esame, con la limpidezza di espressione e l'acume critico che gli sono propri, l'opinione di coloro che negano financo l'esistenza nell'alto medioevo di un ordinamento giudiziario corrispondente al foro esterno e interno; e cioè le opinioni di Giovanni Morin e del Sohm. A proposito dell'opinione del Morin conclude ch'essa in fondo non contrasta con la tesi che Graziano abbia potuto ben giovare alla separazione dei due fori, e a proposito della infondatezza della costruzione del Sohm, già ben dimostrata da altri, il Br. senza insistervi troppo sopra, fa notare i contatti che essa ha con i risultati delle indagini del Morin che in più luoghi peraltro deforma e generalizza, e i contatti solo apparenti tra la cognizione dello svolgimento del diritto canonico avuta da Dante e quella del Sohm.

Ma la prova maggiore della fondatezza della interpretazione data dal Br. al passo Dantesco è là dove egli ritrova la fonte dalla quale il poeta ha tratto con ogni probabilità la terminologia usata dei due fori ecclesiastici e il giudizio sull'opera di Graziano in relazione a questi due fori; e cioè il commento di S. Tommaso alle sentenze di Pietro Lombardo, colui che compare a Dante insieme con l'Aquinate nella *bella ghirlanda* del paradiso. Dante ha ampia conoscenza di questo commento, e gli avvicinamenti tra il suo contenuto e vari passi Danteschi fatti dal Br. sono veramente significativi, ed appare ben convincente l'ipotesi che il poeta abbia inteso l'opera di Graziano, spesso richiamata nel detto commento, e i due fori ecclesiastici secondo la concezione avutane da S. Tommaso. Ed è proprio S. Tommaso poi che parla a Dante. « Parlando in

paradiso dell'opera di Graziano dedicata ai negozi ecclesiastici, conclude il Br., poteva san Tommaso non ripensare a quello che in terra aveva scritto sulla duplice relazione insita nei negozi medesimi? »

M. CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII*, in *Biblioteca della società storica subalpina*, LIII - II, Torino, Stamperia artist. nazionale, 1927.

Dopo aver accennato rapidamente ai poteri giudiziari dei conti di Savoia nelle loro terre nel secolo XIII e alla istituzione delle curie o giudicature per opera di Pietro II, il Chiaudano entra nella parte più interessante del suo lavoro col trattare diffusamente dell'ordinamento dato alle curie stesse da Pietro II e completato da Filippo I. Un terzo capitolo è dedicato a determinare la giurisdizione propria delle curie, e un quarto e ultimo a farci noto lo svolgimento in esse del processo civile, dalla citazione all'esecuzione della sentenza. Segue al testo una corretta riproduzione di 18 documenti inediti tratti dagli archivi di Torino, di Chambery e di Grenoble, di massimo interesse per il tema del lavoro.

L. COLINI - BALDESCHI, *Le « Constitutiones Romandiole » di Giovanni d'Appia*, in *Nuovi studi medioevali*, vol II, parte II, Bologna, Zanichelli.

Il Colini, appassionato ricercatore di documenti, ci ha già dato altre pubblicazioni del genere di questa quali quella degli statuti di Cingoli e quella delle costituzioni per la Marca di Bertrando di Deuc del 1336. Il gruppo di costituzioni che ora egli pubblica, tratte dall'archivio di Stato di Bologna, furono emanate dal rettore della Romandiola nel 1283 e sono quindi fra le più antiche finora conosciute, particolarmente importanti per quanto riguarda la repressione dei delitti e la sicurezza delle strade. Il testo riferito correttamente (a differenza delle precedenti pubblicazioni del Colini che lasciano a desiderare quanto a fedeltà di trascrizione dei documenti) è preceduto da una breve introduzione, nella quale avremmo desiderato per altro di vedere ancor meglio illustrate le importanti costituzioni che seguono.

G. ERMINI, *La libertà comunale nello stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz II. L'amministrazione della giustizia*, Roma, Grafia, 1927.

Si tratta della seconda parte dello studio sulla libertà comunale nello stato della Chiesa del quale già è stata pubblicata la parte relativa al governo e alla costituzione del comune nel vol. XLIX dell'Archivio della R. soc. romana di storia patria. E vengono qui particolarmente ricercati

e determinati i limiti entro i quali furono ristrette le facoltà giurisdizionali dei comuni soggetti alla Chiesa dalla superiore autorità del governo pontificio nel sec. XIII e nella prima metà del XIV.

G. MARIA MONTI, *Istituzioni e associazioni romane in Italia e in Francia durante l'alto medioevo*, in *Annali del seminario giuridico economico della R. univ. di Bari*, I, fasc. I, Bari, Cressati, 1927.

L'argomento preso in esame dal Monti, consistente nel ricercare quanto delle istituzioni sociali ed economiche romane passa attraverso l'alto medioevo a sopravvivere ancora nei secoli dopo il mille e penetra così nelle civiltà neolatine in formazione, è, come ben dice l'A., uno dei problemi storici più ampi e insieme più difficili. Il tema, trattato in modo piuttosto succinto poichè lo scritto che abbiamo sott'occhio non è che la prolusione ad un corso universitario, viene studiato relativamente alle quattro questioni in cui può essere diviso; e cioè quanto delle istituzioni scolastiche romane sia passato nel basso medioevo (l'A. limita la sua esposizione a Roma e a Napoli), se i comuni medioevali furono una continuazione diretta dei municipi romani o non piuttosto una creazione nuova del sec. XI, e così se le corporazioni medioevali possano intendersi o no come continuazione degli antichi collegi romani, e infine, passando alle associazioni religiose, quanto le confraternite che si ritrovano dopo il 1200 ebbero di comune, in rapporto alla origine, con gli antichi *collegia tenuiorum* e *funeraticia* del tempo romano.

Fra le opposte opinioni degli storici il Monti accetta quella che ritiene che, sia nel campo pedagogico che in quello costituzionale - amministrativo e in quello economico delle corporazioni, debba essere negata ogni continuità storica tra Roma e il basso medioevo, credendo invece al contrario, e ciò in base anche a sue particolari ricerche, che solo le associazioni religiose abbiano retto con ogni probabilità all'urto barbarico e continuato a vivere nei secoli dell'alto medioevo, per ricongiungersi agli ordini mendicanti del sec. XIII.

E. RUFFINI AVONDO, *Il principio maggioritario*, Torino, Bocca, 1927.

È un *profilo storico* del principio di maggioranza usato nelle votazioni degli organismi collettivi. L'A. riassume qui i risultati degli studi particolari da lui condotti sull'argomento e ci fa seguire il lento affermarsi del principio presso i greci e i romani, e l'opinione poi della Chiesa primitiva che alla valutazione quantitativa dei voti contrappone quella qualitativa, il penetrare del principio maggioritario nel mondo germanico,

la sua vasta applicazione presso i comuni italiani e poi nei vari parlamenti europei, le sue benemerenzze politiche, il pensiero al riguardo dei pubblicisti della fine del medioevo, della scuola del diritto naturale, dei teorici della rivoluzione francese.

Il libretto del Ruffini, di facile e piacevole lettura, mostra la piena conoscenza che l'A. ha saputo acquistarsi del tema trattato.

P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, Hoepli, 1927.

Il Sella, sfruttando la larga conoscenza di statuti comunali ch'egli ha, raccoglie in questo volume le numerose norme statutarie relative al procedimento civile opportunamente integrandole con le opinioni dei vari giureconsulti medievali in materia procedurale, da Durante, a Bassano, a Rogerio, a Rolandino Passeggieri, a Pillio e agli altri numerosi. La materia è ordinata secondo il naturale svolgersi del processo; sicchè dopo aver parlato delle parti, della competenza, della ricasazione e astensione dei giudici, l'A. riferisce la legislazione statutaria relativa alla citazione e all'istanza e quindi al procedimento formale nelle sue varie fasi fino alla sentenza e all'esecuzione di questa. Ci sarebbe piaciuto che il Sella avesse anche posto in evidenza in questo suo lavoro i mutamenti subiti dall'ordinamento processuale nel periodo comunale, là dove egli invece, forse con scarso criterio storico, accomuna spesso, nel configurarci un istituto, norme statutarie ad esempio dei secoli XII e XIII con altre dei tardi statuti dei secoli XV e XVI. Ma l'opera del Sella ci è particolarmente utile, d'altro lato, a farci conoscere quanto di materia procedurale trovasi nei numerosi statuti e trattati medievali di diritto spesso di difficile consultazione.

M. VIORA, *Il senato di Pinerolo*, in *Biblioteca della società storica subalpina* LIII - I, Torino, Miglietta, 1927.

Dei quattro senati o supreme magistrature della monarchia di Savoia erano stati finora sufficientemente illustrati solo quelli di Piemonte, di Savoia e di Nizza. Il Viora ci offre adesso un'ottima illustrazione storica anche del senato di Pinerolo, e ci permette di conoscere la vita del senato pinerolese, dalla sua istituzione con l'editto del novembre 1643 fino alla sua soppressione con l'editto dell'ottobre 1729, attraverso le varie trasformazioni che avvengono in questo periodo nella sua costituzione. Lavoro questo del Viora condotto con sano criterio scientifico direttamente sui documenti dell'archivio di stato di Torino, documenti spesso opportunamente riferiti nel testo.

GIUSEPPE ERMINI.

CRONACA UNIVERSITARIA

S. E. il Ministro dell'istruzione Pietro Fedele, al quale doverosamente avevamo presentato in omaggio il primo numero della nostra rivista, si è compiaciuto inviarcì la sua graditissima parola di plauso scrivendo nei seguenti termini al nostro magnifico rettore :

« A lei e ai suoi collaboratori porgo i più vivi e cordiali rallegramenti per la felicissima iniziativa della pubblicazione degli Studi Urbinati. Mi creda con ossequi »

FEDELE.

Il 9 giugno c. a. è giunta tra noi la commissione ministeriale per l'ispezione della nostra Università, presieduta dal sen. prof. Giovanni Gentile e composta del comm. prof. Giovanni D'Achiardi della Università di Pisa, del comm. prof. Pietro De Francisci dell'Università di Roma, del gr. uff. dott. Mario Martini, ispettore generale del Ministero, del comm. dott. Salvatore Fiaccavento del Consiglio superiore della P. I. Dopo aver visitato nella mattinata la bella sede del nostro massimo istituto di istruzione, la biblioteca universitaria e i gabinetti di chimica e fisica della scuola di farmacia, e aver cortesemente aderito a presenziare nel pomeriggio l'inaugurazione della mostra del libro curata dal Regio istituto di belle arti per la decorazione e l'illustrazione del libro, la commissione ripartì nella serata e nel giorno seguente da Urbino favorevolmente impressionata sulla vita scientifica del nostro Ateneo.

Con una conferenza su « Roma imperiale » del gr. uff. avv. Samuele Pugliese, prefetto della provincia di Pesaro e Urbino, si sono chiusi il 9 giugno u. s. i *Corsi di cultura fascista*, inaugurati il 6 marzo da S. E. Emilio Bodrero sottosegretario di Stato alla P. I. Le lezioni, svoltesi in numero di 25 nella nostra Università con largo concorso di pubblico, hanno avuto per oggetto i seguenti temi: *Arte e storia urbinata, previdenza sociale, economica politica e finanza, letterature straniere, il fascismo e la legislazione fascista, sindacalismo di Stato, storia dell'arte, storia del risorgimento italiano, cultura musicale, geografia coloniale e commerciale, problemi della vita dello spirito.*

LUIGI RENZETTI, *Direttore responsabile*

Fabriano, Prem. Stab. Tip. "Gentile" - 1927.

